SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. **435.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale prevede che per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 443, che disciplina la possibilità di computare un credito I.V.A. in detrazione in un periodo di imposta successivo, a seguito di provvedimento di diniego del rimborso I.V.A. con contestuale riconoscimento del relativo credito;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e di redditi diversi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il quale stabilisce le disposizioni tributarie non penali relative alle violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali e dispone, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono trasferiti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, nonché l'articolo 62 del medesimo decreto n. 300 del 1999, in base al quale è stabilito, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi;

Visto, inoltre, l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300 del 1999, il quale prevede che il direttore dell'Agenzia rappresenta e dirige la medesima, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi, nonché l'articolo 73 del medesimo decreto, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero secondo l'ordinamento vigente vengono esercitate dalle Agenzie;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state discipli-

nate, tra l'altro, le modalità di avvio delle agenzie fiscali ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visti gli articoli 2 e 23 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Atteso che occorre proseguire nell'opera di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, degli adempimenti contabili e formali del contribuente;

Attesa l'esigenza di conoscere anticipatamente rispetto alla data di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A., e cioè entro febbraio di ciascun anno, i dati relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente al fine di ottemperare alle previsioni della normativa comunitaria;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 luglio 2001 e 19 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

EMANA
il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 LUGLIO 1998, N. 322

Art. 1.

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.

3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.».

Art. 2.

Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3:

a) per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

b) in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.»;

b) i commi 4, 4-*bis* e 5 sono abrogati;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.»;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«*8-bis.* Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.»;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«*9.* I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.».

Art. 3.

Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni). — 1.* Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. La dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 4 può essere inclusa nella dichiarazione unificata. È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale a lire 50 milioni, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate è gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.

2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'articolo 43-*ter*, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-*bis*, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la *sub*-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione può essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.

7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.

7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.

8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3.

9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.

9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.

10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.

11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.».

Art. 4.

Dichiarazione dei sostituti d'imposta

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-*bis* del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.»;

c) dopo il comma 4 è inserito seguente:

«*4-bis.* Salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.»;

d) il comma 6 è soppresso;

e) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

«*6-bis.* I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.».

Art. 5.

Dichiarazione nei casi di liquidazione

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro sette mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del

bilancio finale, se prescritto, per il tramite di una banca o di un ufficio postale ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo, in via telematica.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalità, esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.».

Art. 6.

Dichiarazione nei casi di trasformazione di fusione e di scissione

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis (Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione). — 1.* In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.

2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.

3. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'articolo 123-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.».

Art. 7.

Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi

1. Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono abrogati.

Art. 8.

Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1° febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.* La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-*bis*2 del medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonché i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire direttamente.».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichia-

razione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo 2, commi 7, 8, 8-*bis* e 9, e all'articolo 3.».

Art. 9.

Comunicazione dati I.V.A.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis (Comunicazione dati I.V.A.). — 1.* Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione unificata e dall'articolo 8 relativamente alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la rilevanza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.* La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.

2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 8, i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonché le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire 50 milioni.

3. Gli enti o le società partecipanti che si sono avvalsi per l'anno di riferimento della procedura di liquidazione dell'I.V.A. di gruppo di cui all'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inviano singolarmente la comunicazione dei dati relativamente alla propria attività.

4. Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.

5. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

6. Per l'omissione della comunicazione o l'invio di tale comunicazione con dati incompleti o non veritieri restano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI RECANTI SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI SCRITTURE CONTABILI FISCALI

Art. 10.

Semplificazione delle registrazioni relative al plafond

1. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, indicano in un apposito prospetto della dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto, distintamente per mese, l'ammontare delle esportazioni, di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma primo, dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie effettuate e quello degli acquisti e delle importazioni fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera *c)* del medesimo comma primo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, risultante dalle relative fatture e bollette doganali. I medesimi contribuenti forniscono agli organi dell'Amministrazione finanziaria, se ne viene fatta richiesta, l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie utilizzabile all'inizio di ciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta, e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate in ciascun mese, fino al secondo mese precedente alla richiesta, senza pagamento dell'imposta.

Art. 11.

Abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche I.V.A., soppressione dell'obbligo delle dichiarazioni periodiche I.V.A.

1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, riguardante il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

1-ter. Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale.»;

b) i commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* sono abrogati;

c) al comma 4 sono soppresse le seguenti parole: «, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione».

2. Nell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: «annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25».

3. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 443, sono soppresse le parole: «, previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972.».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto)*. — *1.* I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per:

a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire 50.000 il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo;

b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire un miliardo relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 le somme devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento.».

5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è richiesto presentando all'ufficio competente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento l'apposita istanza prevista dal decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 luglio 1975, unitamente alla dichiarazione di cui alla lettera *c)* del settimo comma del predetto articolo 38-*bis*, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie.

3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.».

Art. 12.

Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili

1. I soggetti di cui all'articolo 13, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, hanno facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:

a) le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;

b) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà di cui al presente articolo.

2. Le annotazioni nei registri contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.

Art. 13.

Semplificazioni in materia di registrazione dei beni ammortizzabili per i soggetti in regime di contabilità semplificata.

1. I soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

2. La fornitura di tali dati è equiparata, a tutti gli effetti, alla annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.

Art. 14.

Semplificazioni in materia di tenuta di registri contabili degli esercenti arti e professioni

1. I soggetti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall'articolo 16, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

2. La fornitura di tali dati è equiparata, a tutti gli effetti, all'annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.

3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria prevista dall'articolo 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, hanno facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:

a) le registrazioni siano effettuate nel registro cronologico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, nei termini previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;

b) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà di cui al presente articolo.

4. Le annotazioni nel registro cronologico sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.

Art. 15.

Termine di registrazione dei corrispettivi e abolizione dell'obbligo di allegare gli scontrini

1. Nell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.».

Art. 16.

Perdite involontarie di beni

1. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI DI VERSAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Razionalizzazione dei termini di versamento

1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella del valore della produzione delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, è effettuato entro il 31 maggio dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito

delle persone giuridiche è effettuato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione.

2. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, si effettuano in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi L. 200.000. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso esercizio o periodo di gestione.

Art. 18.

Disposizioni modificative di termini per adempimenti fiscali

1. Nell'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la parola: «febbraio» è sostituita dalla seguente: «marzo».

Art. 19.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Dalla stessa data di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende abrogato l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. I riferimenti alle disposizioni indicate nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti alle disposizioni dell'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come introdotto dal presente regolamento.

4. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorrono dalle liquidazioni relative al 2002. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 9 decorrono dal 1° gennaio 2003.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 17 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal 1° gennaio 2002 si intendono abrogati:

a) il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97;

b) il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende abrogato l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 323

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto), già modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, come ulteriormente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 *(Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di I.R.A.P.). — 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale *e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella* Gazzetta Ufficiale.

2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.

3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.».

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente degli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»:

«Art. 34 *(Attività).* — 1. - 3. *(Omissis).*

4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a), d), g),* con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e *l)* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera *a),* del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere *d), e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 32, svolgono le attività di cui alle lettere da *c)* a *f)* del comma 3.».

«Art. 37 *(Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta).* — 1. I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a), d), g),* con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e *l),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.

2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:

a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) elaborano le dichiarazioni;

c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le modalità di cui al comma 7;

e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.

3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai centri l'attività di raccolta degli atti e documenti necessari per l'attività di cui alle lettere da *c)* a *f)* del comma 3 dell'art. 34.

4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.».

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, già modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, come ulteriormente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2 *(Termini per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). — 1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1º maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.*

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3:

a) *per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;*

b) *in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.*

3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.

4. Abrogato.

4-bis. *Abrogato.*

5. Abrogato.

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-*bis* dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all'art. 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano

omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.».

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente degli articoli 6 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»:

«Art. 6 *(Dichiarazioni delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate).* — 1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati.

2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 4.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'art. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nonché alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse equiparate.

5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.».

«Art. 43 *(Termine per l'accertamento).* — Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.».

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997:

«Art. 17 *(Oggetto).* — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) (soppressa);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

2-*bis.* (Abrogato).».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»:

«Art. 73 *(Modalità e termini speciali). — (Omissis).*

Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli

altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente.».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 87, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «testo unico delle imposte sui redditi»:

«Art. 87 *(Soggetti passivi).* — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 43-*ter,* quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»:

«Art. 43-*ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo).— 1.-3. (Omissis).*

4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate: si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società o agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 32 del decreto legislativo n. 241 del 1997:

«Art. 32 *(Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale).* — 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati «Centri», possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera *a)* se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b),* previa delega della propria associazione nazionale;

d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

e) sostituti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.».

— Per il riferimento all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota all'art. 2.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 12-*bis,* comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

«Art. 12-*bis (Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto).* — 1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'art. 12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto art. 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 11 dell'art. 12 sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all'art. 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.

Note all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, già modificato dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, come ulteriormente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione dei sostituti d'imposta).* — 1. *Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'art. 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1.*

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.

*3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis *e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 7-*bis *del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis *e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.*

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

4-bis. *Salvo quanto previsto dal comma 3*-bis, *i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 2*-bis, *2*-ter *e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.*

5. (Abrogato).

6. *(Abrogato).*

6-bis. *I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a Statuto speciale, con i presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.».*

— Il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 reca disposizioni in materia di «Ritenute alla fonte».

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 23 *(Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).* — 1. Gli enti e le società indicati nell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

1-*bis.* I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-*bis,* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.

2. La ritenuta da operare è determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c),* corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b),* del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a),* del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17 dello stesso testo unico;

d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a-bis),* del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 17-*bis* dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera *a),* dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, nonché sui compensi e le indennità di cui all'art. 47, comma 1, lettera *b),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'art. 13-*bis* dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui alle lettere *c)* e *f)* dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

5. (Comma abrogato).»;

«Art. 24 *(Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).* — 1.1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'art. 48-*bis* del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettera *c),* del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.

1-*bis.* Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'art. 48-*bis,* comma 1, lettera *d-bis),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.

1-*ter.* Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *c-bis),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.

2. (Abrogato).»;

«Art. 25 *(Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi).* — 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera *b)* e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate, nell'esercizio di imprese.

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a L. 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera *c)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.

I compensi e le somme di cui al n. 9) dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.»;

«Art. 25-*bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari).* — I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.

La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.

La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.

Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.»;

«Art. 29 *(Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato).* — 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c),* aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'art. 23;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera *a)* e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b),* del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a),* del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17 dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera *a),* dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 2 dell'art. 23 intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi providenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.

3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *g),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-*bis,* 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.».

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 7-*bis,* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 7-*bis (Certificazioni dei sostituti d'imposta). — 1.* I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni».

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, già modificato dall'art. 1, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, come ulteriormente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 5 *(Dichiarazione nei casi di liquidazione). — 1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro sette mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, per il tramite di una banca o di un ufficio postale ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo, in via telematica.*

2. *(Abrogato).*

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalità, esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.

5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.».

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»:

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associata)* — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede

dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del c.c., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

Note all'art. 6:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 123-*bis*, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»:

«Art. 123-*bis (Scissione di società). — (Omissis)*:

14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui al comma 10 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2504 del codice civile:

«Art. 2504 *(Atto di fusione)*. — La fusione deve essere fatta per atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.»

Nota all'art. 7:

— La disciplina contenuta negli articoli 6 e 7, abrogati dall'art. 7 del presente decreto del Presidente della Repubblica, è stata trasfusa nell'art. 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, emanato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1999, n. 241, che si trascrive:

«Art. 13 *(Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi)*. — 1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:

a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione con le modalità di cui alla lettera *b)*, del comma 1, del presente articolo a condizione che:

a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione;

b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purché uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3.

5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo:

a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;

b) i titolari di particolari tipologie di redditi annualmente individuati con il decreto direttoriale di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.

6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con provvedimento amministrativo.».

Note all'art. 8:

— Il testo vigente dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, già modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100, come ulteriormente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti). — *1. Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, tra il 1° febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale. *La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3. La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'art.* 19-bis*2 del medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonché i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative.*

2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire direttamente.

3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

5. (Abrogato).

*6. Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, all'art. 2, commi 7, 8, 8-*bis *e 9 e all'art. 3.*

7. I soggetti di cui all'art. 73, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalità e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

«Art. 10 *(Operazioni esenti dall'imposta).* — Sono esenti dall'imposta:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

8-*bis*) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7), nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;

10) (Abrogato);

11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1, lettere c-*quater)* e c-*quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;

13) le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

14) le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;

16) le prestazioni relative ai servizi postali;

17) (soppresso);

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25) (soppresso);

26) (soppresso);

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

27-*bis*) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi o liquidi;

27-*ter*) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS;

27-*quater*) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1997, n. 382.

27-*quinquies*) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*1 e 19-*bis*2.

27-*sexies*) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.».

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 19-*bis*2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

«Art. 19-*bis*2 *(Rettifica della detrazione)* — 1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.

2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.

4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'art. 19, comma 5, è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.

5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento.

6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.

7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.

9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.».

Note all'art. 9:

— Per il riferimento all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si veda la nota all'art. 8.

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «testo unico delle imposte sui redditi»:

«Art. 88 *(Stato ed enti pubblici).* — 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali, e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali.».

— Per il riferimento all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si veda la nota all'art. 3.».

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:

«Art. 11 *(Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto).* — 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;

b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera *a)* o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. (Abrogato).

4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.

6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni.

7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.».

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto:

«1. Le disposizioni di cui alla lettera *c)* del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:

a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10% del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;

b) soppressa.

c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità del modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'Ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti.».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

«Art. 8 *(Cessioni all'esportazione).* — Costituiscono cessioni all'esportazione:

a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'art. 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;

c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.

Note all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 (Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), già modificato dal-

l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, come ulteriormente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). — *1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.*

1-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.»;*

1-ter. *Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale.*

2. (Abrogato).

2-bis. *(Abrogato).*

2-ter. *(Abrogato).*

3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.

4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e 73, primo comma, lettera *e)*, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti.» .

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

«Art. 19 *(Detrazione)*. — 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, detraibile dall'ammontare dell' imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'art. 19-*bis*2. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.

3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;

c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *f)*;

d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;

e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui ai commi primo, ottavo e nono dell'art. 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.

4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all' imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-*bis*. Nel corso dell'anno la detrazione provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

5-*bis*. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera *d)* del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999:

«Art. 7 *(Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto)* — 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a seicento milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, comunicando la scelta con le modalità e i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, per:

a) l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo. La liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre è effettuata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento, fermo restando il termine per il versamento di cui alla lettera *b)*;

b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di seicento milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un triennio e resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata, salvo revoca da comunicare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997.».

— Il testo vigente dell'art. 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 30 *(Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza).* — Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 443, (regolamento concernente la previsione, a seguito del provvedimento di diniego del rimborso IVA con contestuale riconoscimento del credito, delle possibilità di computare il medesimo in detrazione in un periodo successivo), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato è il seguente:

«1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito è portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale.».

— Il testo vigente dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 *(Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA).* — 1. Non sono ammessi alla compensazione di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti e i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono, invece, ammessi alla compensazione di cui all'art. 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle società controllanti.

*2. Il rimborso di cui al secondo comma dell'art. 38-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è richiesto presentando all'ufficio competente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento l'apposita istanza prevista dal decreto interministeriale 23 luglio 1975, unitamente alla dichiarazione di cui alla lettera* c) *del settimo comma del predetto art. 38-*bis*, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie.*

*3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'art. 38-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato art. 17 del decreto legislativo n. 241, del 1997.».*

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 38-*bis*, commi secondo e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

«Art. 38-*bis (Esecuzione dei rimborsi). — (omissis)* — Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'art. 30 nonché nelle ipotesi di cui alla lettera *c)* del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

(Omissis).

I rimborsi di cui all'art. 30, terzo comma, lettere *a)*, *b)* e *d)*, sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;

b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;

c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:

1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;

2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

— Il decreto ministeriale 23 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 luglio 1975, disciplina le modalità per la esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modificazioni.».

— Per il riferimento all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 si veda la nota all'art. 2.

— Per il riferimento all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si veda la nota all'art. 3.

Note all'art. 12:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 13, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

«Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:

a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2214 del codice civile:

«Art. 2214 *(Libri obbligatori e altre scritture contabili).* — L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

«Art. 16 *(Registro beni ammortizzabili).* — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.».

Note all'art. 13:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

«Art. 18 *(Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori).* — 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.

3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.

4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.

6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.

7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del comma 3.».

— Per il riferimento all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota all'art. 12.

Note all'art. 14:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

«Art. 19 *(Scritture contabili degli esercenti arti e professioni).* — Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere *e)* ed *f)*, dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;

b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso. Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere *b)* e *c)*, le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro.».

— Per il riferimento all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota all'art. 12.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 (regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili):

«2. I contribuenti di cui all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per il regime di contabilità ordinaria, per il periodo d'imposta in corso, nella dichiarazione annuale ai fini dell'IVA, relativa all'anno

precedente, o nella dichiarazione di inizio di attività. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. In tal caso devono tenere:

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fermo restando la facoltà di eseguire le annotazioni esclusivamente nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.».

Note all'art. 15:

— Il testo vigente dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, già modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato è il seguente:

«Art. 6 *(Adempimenti in materia di IVA)*. — 1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a lire trecentomila può essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

2. Il differimento del momento di effettuazione dell'operazione prevista nell'art. 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguarda solo le operazioni imponibili.

3. Il registro di prima nota di cui al quarto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può non essere tenuto se, per le operazioni effettuate nel luogo in cui è esercitata l'attività di vendita, è rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.

4. Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.

5. (Abrogato).

6. Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a lire trecentomila, può essere annotato, entro il termine di cui al comma 5, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.

7. Non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell'imposta stabilite dal secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. (Comma soppresso)

9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) art. 23, quarto comma;

b) art. 24, primo comma, terzo periodo;

c) art. 25, primo e quarto comma.

10. Dalla stessa data è altresì abrogato l'art. 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983.».

— Si trascrive per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

«Art. 24 *(Registrazione dei corrispettivi)*. — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.».

Note all'art. 16:

— Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 *(Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto)*, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2 *(Non operatività della presunzione di cessione)*. — 1. La presunzione di cui all'art. 1 non opera per le fattispecie indicate nei seguenti commi, qualora vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.

2. Le cessioni previste dall'art. 10, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con le seguenti modalità:

a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni;

b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera *b.*

3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.

4. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata:

a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di cui al comma 2, lettera *a)*, nei termini e con le modalità ivi previsti, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non è inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della pubblica amministrazione;

b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a lire dieci milioni, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati;

c) da documento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di vendite in blocco o di operazioni similari secondo la prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche dal documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996, progressivamente numerato, da cui risulti natura e quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente annota, altresì, soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti. .

— Si trascrive per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 17:

— Per il riferimento all'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi si veda la nota all'art. 5.

— La legge 23 marzo 1977, n. 97, reca «Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi».

Nota all'art. 18:

— Per il riferimento all'art. 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota all'art. 1.

01G0501

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 novembre 2001.

Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli da 1 a 35 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e l'articolo unico della legge 5 marzo 1973, n. 41;

Esaminata la deliberazione in data 26 luglio 2001, n. 1/1494 del Consiglio nazionale del notariato, concernente la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 26 luglio 2001 del Consiglio nazionale del notariato, allegata al presente decreto, che stabilisce la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

Roma, 27 novembre 2001

Il Ministro: CASTELLI

ALLEGATO

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Estratto del verbale n. 1494 dell'adunanza del 26 luglio 2001 alle ore 15,30 in sede.

(Omissis).

Delibera n. 1/1494

Delibera

(Omissis).

di approvare la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai, con le tabelle allegate.

(Omissis).

Delibera altresì

di invitare i consigli notarili distrettuali a rideterminare i criteri applicativi dell'art. 30 della tariffa notarile in modo che, con l'entrata in vigore degli articoli 3 e 4 della stessa, i compensi determinati in base a tale norma non subiscano automatici aumenti rispetto al loro attuale ammontare.

(Omissis).

Roma, 26 luglio 2001

Il presidente: MASCHERONI

Il segretario: PICCINETTI

TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI, DELLE INDENNITA' E DEI COMPENSI SPETTANTI AI NOTAI

TITOLO I

Disposizione generale

Art. 1. - La presente tariffa determina gli onorari, i diritti accessori, le indennità ed i compensi dovuti al notaio per il compimento degli atti a lui attribuiti dalla legge e per le altre sue prestazioni.

TITOLO II

Onorari dovuti per gli atti originali

Art. 2. - Gli onorari spettanti al notaio per gli atti da lui ricevuti o autenticati sono:

a) graduali per gli atti di valore determinato o determinabile;

b) fissi per tutti gli altri atti.

L'onorario graduale è dovuto anche se l'atto è sottoposto a condizione.

Se l'atto contiene più negozi distinti, sono dovuti tanti onorari quanti sono i negozi.

Quando l'atto comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, è considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaio, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Il notaio deve richiedere alle parti e indicare nell'atto il valore dell'atto di valore determinabile.

L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di soggetti diversi del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto, uso o abitazione, totale o parziale, relativamente allo stesso bene, ovvero di disposizione dei detti diritti da soggetti diversi a favore di un'unica parte, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo onorario graduale.

CAPO I

Onorari graduali per gli atti pubblici e per l'autenticazione di firme apposte a scritture private

Art. 3 – L'onorario graduale per gli atti pubblici è di:

Euro	37	per atto di valore Fino a Euro			465
Euro	46	per atto di valore superiore a Euro	465	fino a Euro	930
Euro	65	per atto di valore superiore a Euro	930	fino a Euro	1.860
Euro	83	per atto di valore superiore a Euro	1.860	fino a Euro	2.800
Euro	93	per atto di valore superiore a Euro	2.800	fino a Euro	3.700
Euro	111	per atto di valore superiore a Euro	3.700	fino a Euro	6.500
Euro	130	per atto di valore superiore a Euro	6.500	fino a Euro	9.300
Euro	158	per atto di valore superiore a Euro	9.300	fino a Euro	13.950
Euro	195	per atto di valore superiore a Euro	13.950	fino a Euro	23.250
Euro	223	per atto di valore superiore a Euro	23.250	fino a Euro	37.200
Euro	260	per atto di valore superiore a Euro	37.200	fino a Euro	55.800
Euro	288	per atto di valore superiore a Euro	55.800	fino a Euro	74.400
Euro	325	per atto di valore superiore a Euro	74.400	fino a Euro	93.000
Euro	353	per atto di valore superiore a Euro	93.000	fino a Euro	139.500
Euro	390	per atto di valore superiore a Euro	139.500	fino a Euro	186.000
Euro	418	per atto di valore superiore a Euro	186.000	fino a Euro	232.400
Euro	455	per atto di valore superiore a Euro	232.400	fino a Euro	280.000
Euro	483	per atto di valore superiore a Euro	280.000	fino a Euro	370.000
Euro	548	per atto di valore superiore a Euro	370.000	fino a Euro	465.000
Euro	613	per atto di valore superiore a Euro	465.000	fino a Euro	695.000
Euro	715	per atto di valore superiore a Euro	695.000	fino a Euro	930.000
Euro	771	per atto di valore superiore a Euro	930.000	fino a Euro	1.162.000
Euro	836	per atto di valore superiore a Euro	1.162.000	fino a Euro	1.395.000
Euro	873	per atto di valore superiore a Euro	1.395.000	fino a Euro	1.625.000
Euro	901	per atto di valore superiore a Euro	1.625.000	fino a Euro	1.860.000
Euro	938	per atto di valore superiore a Euro	1.860.000	fino a Euro	2.325.000
Euro	966	per atto di valore superiore a Euro	2.325.000	fino a Euro	2.790.000
Euro	1004	per atto di valore superiore a Euro	2.790.000	fino a Euro	3.255.000
Euro	1031	per atto di valore superiore a Euro	3.255.000	fino a Euro	3.720.000
Euro	1068	per atto di valore superiore a Euro	3.720.000	fino a Euro	4.185.000
Euro	1096	per atto di valore superiore a Euro	4.185.000	fino a Euro	4.650.000
Euro	1133	per atto di valore superiore a Euro	4.650.000		

La tassa dovuta all'archivio in base all'art. 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 e gli onorari di copia di cui all'art. 17 della presente tariffa risultano dalle tabelle allegate: A.1, A.2, A.3.

Art. 4 – L’onorario graduale per l’autenticazione di firme apposte a scritture private è di:

Euro	37	per atto di valore Fino a Euro			465
Euro	46	per atto di valore superiore a Euro	465	fino a Euro	930
Euro	65	per atto di valore superiore a Euro	930	fino a Euro	2.800
Euro	83	per atto di valore superiore a Euro	2.800	fino a Euro	4.650
Euro	92	per atto di valore superiore a Euro	4.650	fino a Euro	7.450
Euro	111	per atto di valore superiore a Euro	7.450	fino a Euro	10.250
Euro	148	per atto di valore superiore a Euro	10.250	fino a Euro	13.900
Euro	158	per atto di valore superiore a Euro	13.900	fino a Euro	23.200
Euro	195	per atto di valore superiore a Euro	23.200	fino a Euro	37.200
Euro	223	per atto di valore superiore a Euro	37.200	fino a Euro	55.800
Euro	260	per atto di valore superiore a Euro	55.800	fino a Euro	74.400
Euro	288	per atto di valore superiore a Euro	74.400	fino a Euro	93.000
Euro	325	per atto di valore superiore a Euro	93.000	fino a Euro	139.000
Euro	353	per atto di valore superiore a Euro	139.000	fino a Euro	186.000
Euro	390	per atto di valore superiore a Euro	186.000	fino a Euro	232.000
Euro	418	per atto di valore superiore a Euro	232.000	fino a Euro	280.000
Euro	455	per atto di valore superiore a Euro	280.000	fino a Euro	370.000
Euro	483	per atto di valore superiore a Euro	370.000	fino a Euro	465.000
Euro	548	per atto di valore superiore a Euro	465.000	fino a Euro	695.000
Euro	613	per atto di valore superiore a Euro	695.000	fino a Euro	930.000
Euro	678	per atto di valore superiore a Euro	930.000	fino a Euro	1.162.000
Euro	743	per atto di valore superiore a Euro	1.162.000	fino a Euro	1.395.000
Euro	771	per atto di valore superiore a Euro	1.395.000	fino a Euro	1.625.000
Euro	808	per atto di valore superiore a Euro	1.625.000	fino a Euro	1.860.000
Euro	836	per atto di valore superiore a Euro	1.860.000	fino a Euro	2.325.000
Euro	873	per atto di valore superiore a Euro	2.325.000	fino a Euro	2.790.000
Euro	901	per atto di valore superiore a Euro	2.790.000	fino a Euro	3.255.000
Euro	938	per atto di valore superiore a Euro	3.255.000	fino a Euro	3.720.000
Euro	966	per atto di valore superiore a Euro	3.720.000	fino a Euro	4.185.000
Euro	1004	per atto di valore superiore a Euro	4.185.000	fino a Euro	4.650.000
Euro	1031	per atto di valore superiore a Euro	4.650.000		

La tassa dovuta all’archivio in base all’articolo 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 e gli onorari di copia di cui all’articolo 17 della presente tariffa risultano dalle tabelle allegate: B.1, B.2, B.3.

Art. 5. - Per gli atti indicati nella tabella allegato C l’onorario graduale di cui agli articoli 3 e 4 è liquidato nella percentuale e nel modo che risultano dalla tabella medesima.

CAPO II

Onorari fissi
(per atto pubblico o scrittura privata autenticata)

Art. 6. – È dovuto al notaio l'onorario di Euro 186 per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, per le convenzioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e per le convenzioni urbanistiche di contenuto analogo.

È dovuto l'onorario di Euro 74 per le altre convenzioni urbanistiche e per gli atti d'obbligo unilaterali.

Detti onorari non sono tra loro cumulabili.

Art. 7. È dovuto al notaio l'onorario di Euro 74 per i seguenti atti:

a) verbale di assemblea; deliberazione di organi sociali in genere, comprese la deliberazione di fusione da parte della società incorporante che non contenga aumento di capitale al fine della fusione, la deliberazione di riduzione del capitale per perdite, la deliberazione di proroga della durata; modifica di patti di società. È dovuto un solo onorario fisso anche se le modifiche convenute o deliberate sono più d'una. L'onorario è dovuto solo quando non è applicabile l'onorario graduale a norma dell'art. 2;

b) costituzione di associazione e di consorzio sempreché sia indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento;

c) verbale di assemblea di associazioni, di consorzi e di enti in genere;

d) verbale di riunioni di organi collegiali;

e) verbale di inventario, di constatazione, di offerta reale, di apposizione e rimozione di sigilli;

f) convenzione matrimoniale diversa da quella indicata nell'articolo 8, che non dia luogo all'applicazione dell'onorario graduale;

g) accertamento di avveramento della condizione;

h) testamento pubblico; *testamento internazionale*;

i) pubblicazione di testamento olografo o segreto; verbale di passaggio di testamento pubblico agli atti tra vivi.

Art. 8. – È dovuto al notaio l'onorario di Euro 37 per i seguenti atti:

a) convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia;

b) accettazione di eredità (indipendentemente dal numero degli accettanti)

c) rinuncia abdicativa in genere (indipendentemente dal numero dei rinuncianti);

d) ratifica;

e) convalida;

f) consenso a riduzione di ipoteca (liberazione parziale di beni, se non è convenuto un corrispettivo; se è convenuto un corrispettivo o l'atto contiene quietanza o riduzione di somma è dovuto l'onorario previsto nella tabella allegato C);

g) procura generale (è dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentati sono più di uno);

h) procura soggetta a registrazione (è dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentanti sono più di uno);

i) determinazione della percentuale di ripartizione degli utili di impresa familiare;

l) deposito di documento (verbale di);

m) quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati);

n) ricevimento o ritiro di testamento segreto;

o) deposito o ritiro di testamento olografo da parte del testatore;

p) ogni altro atto di valore indeterminabile non espressamente previsto negli articoli 6, 7, 8, 9.

Art. 9 – È dovuto al notaio l'onorario di Euro 19 per i seguenti atti:

a) procura generale e speciale alle liti (è dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno);

b) altre procure non comprese nell'art. 8 (è dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno).

È dovuto al notaio l'onorario di Euro 10 per i seguenti atti:

a) copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti;

b) vidimazione annuale di libri e di registri;

c) vidimazione prima dell'uso di libri e registri fino a cento fogli. Per ogni cento fogli in più (o frazione di cento fogli) è dovuto al notaio il diritto di Euro 5.

Art. 10. - Per gli atti di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale su autoveicoli, di costituzione di usufrutto, di uso o di ipoteca su autoveicoli o di rinnovazione della ipoteca stessa, ancorché trattisi di ipoteca costituita a garanzia di obbligazioni non connesse con il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, nonché per i contratti di locazione, di noleggio o di locazione finanziaria relativi ad autoveicoli, sono dovuti i seguenti onorari:

a) per motocicli di qualsiasi specie e cilindrata e per trattori agricoli: Euro 7;

b) per autovetture *fino a 2080 cc di cilindrata (ovvero* fino a 20 CV fiscali), per autoveicoli industriali e rimorchi fino a 30 quintali di portata e per roulottes: Euro 11;

c) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi rispettivamente di potenza o di portata superiori a quelle previste alla lettera b): Euro 18.

L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di persone diverse del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto o di uso, totale o parziale, su un autoveicolo, ovvero di disposizione dei detti diritti da persone diverse a favore di un unico soggetto, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo onorario.

L'onorario per l'atto di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione d'ipoteca è dovuto nella misura della metà di quelli previsti nel primo comma quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento di proprietà.

Per gli atti di cui ai commi precedenti relativi ad autoveicoli nuovi di fabbrica, gli onorari sono ridotti a metà.

Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli è dovuto l'onorario di Euro 4 per quelli indicati alla lettera a) e di Euro 7 per quelli indicati nelle lettere b) e c) anche nei casi in cui l'ipoteca garantisce un finanziamento non connesso con il trasferimento dell'autoveicolo. L'onorario è unico anche se sono più di uno gli autoveicoli sui quali è costituita l'ipoteca di cui con l'atto viene consentita la cancellazione. Per gli atti di rettifica di quelli contemplati nel presente articolo è dovuto l'onorario di Euro 4.

Art. 11. - Se per il compimento degli atti previsti nell'articolo 7 lettere a), b), c), d), e), occorre un tempo superiore ad un'ora è dovuto per ogni ora successiva o frazione di ora, oltre all'onorario fisso, il diritto di Euro 28.

Art. 12. - Non è dovuto alcun onorario per le procure alle liti, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione quando la parte richiedente presenti attestato, rilasciato dalla competente autorità amministrativa, da cui risulti la sua indigenza.

CAPO III

Disposizioni comuni agli onorari graduali e fissi dovuti per gli atti originali

Art. 13. - Se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, è dovuto, anche se le autenticazioni siano fatte da più notai, un solo onorario ripartito in ragione del numero delle parti del negozio ed eventualmente nell'ambito della stessa parte in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto onorario non può essere inferiore a Euro 9 per ogni separata attestazione quale che sia il numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Le disposizioni del presente comma, eccettuata quella relativa all'onorario minimo di Euro 9, si applicano anche agli atti di cui all'art. 10.

Se l'atto è autenticato in più originali, è dovuto l'onorario di Euro 9 per ciascuno degli originali oltre il primo, salvo che per gli atti contemplati all'art. 10, per i cui originali, oltre il primo, l'onorario è di Euro 4.

Art. 14. - Per l'atto di conferma di scrittura privata non autenticata o di riconoscimento di firma in sottoscrizione di scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali o fissi corrispondenti al contenuto della scrittura; per l'atto di deposito prescritto dall'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n° 89, sono dovuti gli onorari graduali (con percentuale 50) o fissi corrispondenti al contenuto della scrittura (in tale caso non è dovuto l'onorario per l'atto di deposito previsto dall'articolo 8).

Art. 15. - Il notaio è tenuto a versare alla Cassa Nazionale del Notariato e del Consiglio Nazionale del Notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, una percentuale degli onorari a lui spettanti determinata ai sensi degli articoli 12 e 20 della legge 27 giugno 1991 n. 220.

Il versamento di dette quote di onorari è eseguito all'Archivio Notarile del distretto nel momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'Archivio Notarile l'aggio del 2 per cento.

Art. 16. - Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto.

La quota di onorario corrispondente alla differenza tra il valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall'atto, è liquidata dall'ufficio del registro, che la riscuote e versa per intero a favore della Cassa Nazionale del Notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

TITOLO III

Onorari, diritti e compensi dovuti per copie, estratti, certificati ed altre prestazioni professionali

Art. 17 – L'onorario per il rilascio della copia autentica è di Euro:

6 per atti per i quali sia dovuto l'onorario fino a Euro 37;

9 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 37 fino a Euro 65 e per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di Euro 74;

15 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 65 fino a Euro 93;

19 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 93 fino a Euro 195 e per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di Euro 186;

22 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 195 fino a Euro 325;

26 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 325 fino a Euro 548;

30 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 548.

L'onorario per il rilascio della copia esecutiva è di Euro:

9 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale di Euro 37 e, per quanto applicabile, per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso fino a Euro 37;

15 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 37 fino a Euro 65 e, per quanto applicabile, per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di Euro 74;

22 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 65 fino a Euro 93;

26 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 93 fino a Euro 195 e, per quanto applicabile, per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di Euro 186;

30 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 195 fino a Euro 325;

34 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 325 fino a Euro 548;

37 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 548.

L'onorario per il rilascio della copia degli atti contemplati dall'articolo 10 è di Euro 2.

Per la copia di atti contenenti più negozi di cui al terzo comma dell'articolo 2, l'onorario di copia non può eccedere in ogni caso Euro 60 se autentica e Euro 75 se esecutiva.

Art. 18. - Per l'estratto o il certificato di un atto, l'onorario è di Euro 5.

Se l'estratto o il certificato comprende più di una convenzione, l'onorario è aumentato di Euro 5 per ogni convenzione in più.

Se l'estratto o il certificato si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione è dovuto il corrispondente onorario di copia.

Per la trasmissione del testo o dell'estratto di un atto per mezzo del telegrafo o del telefono è dovuto l'onorario previsto nei precedenti commi.

Art. 19. - Per la redazione delle note di iscrizione e di trascrizione e delle domande di annotamento da eseguire presso i registri di pubblicità immobiliare e presso i pubblici registri navale e aeronautico, per la redazione delle note di iscrizione nei registri delle imprese o in qualsiasi altro pubblico registro, per le istanze di annotamento a margine degli atti di stato civile, per la redazione di domande per volture catastali, per la redazione di note per volture catastali, per la redazione di moduli richiesti per la registrazione di atti e per la redazione di altri moduli fiscali, è dovuto un diritto pari all'onorario previsto nell'art. 17 secondo comma. Tale diritto è dovuto per il solo primo originale delle note, domande, istanze, richieste di cui sopra.

Per la redazione delle note e domande relative al pubblico registro automobilistico, è dovuto un diritto di Euro 5.

Per la predisposizione delle dichiarazioni di successione, è dovuto un compenso pari all'onorario di cui all'art. 3, commisurato al valore lordo dell'asse ereditario.

Per le relazioni sugli stati catastali e ipotecari degli immobili fatte a privati, enti, aziende di credito, istituti di credito fondiario, è dovuto un compenso pari all'onorario di cui all'art. 3 commisurato al valore della pratica.

Art. 20. - Per le dichiarazioni di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, per le autenticazioni di firme sulle dichiarazioni di cui agli artt. 2 e 20 della legge stessa e per ogni altro tipo di autenticazione espressamente previsto da disposizioni speciali in materia di documentazione amministrativa, è dovuto l'onorario di Euro 9; per le vidimazioni di fotografie di persone con o senza autenticazione contestuale di firma, è dovuto l'onorario di Euro 9.

Per i certificati di vita occorrenti per la esazione di pensioni, è dovuto l'onorario di Euro 1.

Art. 21. - Per l'autenticazione di firme relative ad esazioni di somme presso pubblici uffici e per il deposito o il ritiro di somme presso casse pubbliche o private, è dovuto l'onorario del 5 per mille sull'ammontare delle somme esatte, depositate o ritirate. Detto onorario non può essere inferiore a Euro 6, né superiore a Euro 50.

Per l'affidamento di somme o di valori al notaio, anche per l'acquisto o vendita di titoli, è dovuto per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'onorario del 5 per mille. Detto onorario non può essere inferiore a Euro 4, né superiore a Euro 50, per ciascun semestre o frazione di semestre.

Art. 22. – Per la ricerca di un atto conservato presso il notaio è dovuto il diritto di Euro 4.

Art. 23. – Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non è richiesta la copia, l'estratto o il certificato, è dovuto il diritto di Euro 3, oltre a quello stabilito nell'articolo precedente.

Lo stesso diritto è dovuto per la collazione con l'originale di una copia già rilasciata.

Art. 24. - Per l'iscrizione di ciascun atto nel repertorio è dovuto il diritto di Euro 0,50.

Il notaio deve corrispondere alla Cassa nazionale del notariato euro 0,10 per ciascun atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti nel secondo comma dell'art. 15.

Art. 25. – Per la scritturazione di originali, di estratti e di certificati e per la scritturazione o riproduzione di copie, è dovuto il diritto di Euro 1 per ogni facciata di 25 righe. Nei casi di urgenza, tale diritto è aumentato a Euro 2.

Art. 26. - A titolo di rimborso delle spese generali di studio è dovuto al notaio un importo pari al 15% degli onorari di tariffa, con il minimo di Euro 10. Per le prestazioni

di cui all’art. 10 il rimborso spetta nella misura fissa di Euro 2, qualunque sia l’ammontare dei compensi.

Per le prestazioni di cui agli artt. 24 e 25 il notaio non può richiedere alcun rimborso di spese, oltre a quanto previsto negli articoli medesimi.

Art. 27. – Per la presentazione di note e di domande agli uffici dei registri immobiliari e al registro delle imprese, per la presentazione di denunce e documenti alle camere di commercio e ad ogni altro ufficio, per la trasmissione della copia del testamento pubblico all’archivio notarile e della copia del verbale di pubblicazione di testamento al tribunale spetta al notaio, oltre al rimborso delle spese sostenute, un diritto di Euro 14.

Per la liquidazione delle imposte dovute sugli atti o su dichiarazioni, eseguita dal notaio su richiesta delle parti o per obbligo di legge, spetta allo stesso notaio un compenso da Euro 9 a Euro 37 in relazione alla complessità del calcolo.

Art. 28. - Al notaio che deve ricevere un atto o compiere personalmente una prestazione fuori del proprio studio è dovuta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di accesso nella misura di Euro 23 per ogni ora o frazione di ora occorsa per il viaggio e la permanenza, fino al massimo di Euro 140 per la stessa giornata.

Art. 29. - Non è dovuto alcun onorario né diritto accessorio per il rilascio di copie, di estratti e di certificati richiesti nell’interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza per uso di ufficio, tranne che debbano servire in giudizi civili.

Art. 30. - Per le prestazioni professionali in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria, siano seguite o no da stipulazione di atto, spetta al notaio, ove sia occorso, oltre la normale indagine giuridica, esaminare titoli, registri pubblici e documentazione particolarmente complessa, consultare dottrina e giurisprudenza, tenere conferenze e colloqui, redigere e presentare istanze e denunce, un compenso ragguagliato al valore della pratica.

Detto compenso, in relazione all’opera svolta, non potrà eccedere complessivamente il triplo della misura prevista dagli articoli 3, 4, 6, 7, lettere a), b), c), d), e), f), g), 8, 9, primo comma, 19, terzo e quarto comma.

Nei limiti di cui sopra, anche ai fini del parere previsto dalla legge, ciascun consiglio notarile distrettuale potrà determinare criteri di massima per l’applicazione della norma di cui ai precedenti commi.

Art. 31. - Per la preparazione, estensione e presentazione dei ricorsi relativi ad atti di volontaria giurisdizione di cui all’articolo 1, secondo comma, n. 1), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, spetta al notaio un compenso, secondo i criteri di massima determinati da ciascun consiglio notarile distrettuale, ai sensi del secondo comma del precedente art. 30, salva la facoltà per il notaio di chiedere, anche con separata istanza, la liquidazione del compenso allo stesso giudice che provvede sul ricorso.

Art. 32. - Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti o disegni, il notaio corrisponde ai periti, a carico delle parti, i diritti stabiliti dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono dovuti nella misura della metà.

Art. 33. - Se gli onorari, i diritti accessori, le indennità e i compensi non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente tariffa che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 34. - Per le prestazioni del suo ministero strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica e per le prestazioni preliminari o strumentali all'esercizio della funzione medesima, null'altro è dovuto al notaio oltre agli onorari, ai compensi, ai diritti accessori, alle indennità previsti nella presento tariffa. Ogni convenzione contraria è nulla.

Per le prestazioni non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica è dovuto al notaio un compenso determinato a norma dell'art. 2233 del codice civile.

Ciascun consiglio notarile distrettuale, anche ai fini del parere previsto dalla legge, potrà determinare criteri di massima per l'applicazione della norma di cui al precedente comma, anche avendo riguardo ad altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

TITOLO IV

Disposizione finale

Art. 35. - La presente tariffa entra in vigore *il primo gennaio 2002*.
Le sue disposizioni integrano le norme in materia di tariffa di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive disposizioni, non modificate o sostituite dagli articoli precedenti.

Onorari graduali - Atti pubblici

Tabella A.1

ONORARI GRADUALI IN LIRE
ATTI PUBBLICI-PERCENTUALE 100

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0	900.000	72.000	11.000	18.000	7.200
900.000	1.800.000	90.000	18.000	29.000	9.000
1.800.000	3.600.000	126.000	18.000	29.000	12.600
3.600.000	5.400.000	162.000	29.000	43.000	16.200
5.400.000	7.200.000	180.000	29.000	43.000	18.000
7.200.000	12.600.000	216.000	36.000	50.000	21.600
12.600.000	18.000.000	252.000	36.000	50.000	25.200
18.000.000	27.000.000	306.000	36.000	50.000	30.600
27.000.000	45.000.000	378.000	36.000	50.000	37800
45.000.000	72.000.000	432.000	43.000	58.000	43.200
72.000.000	108.000.000	504.000	43.000	58.000	50.400
108.000.000	144.000.000	558.000	43.000	58.000	55.800
144.000.000	180.000.000	630.000	43.000	58.000	63.000
180.000.000	270.000.000	684.000	50.000	65.000	68.400
270.000.000	360.000.000	756.000	50.000	65.000	75.600
360.000.000	450.000.000	810.000	50.000	65.000	81.000
450.000.000	540.000.000	882.000	50.000	65.000	88.200
540.000.000	720.000.000	936.000	50.000	65.000	93.600
720.000.000	900.000.000	1.062.000	50.000	65.000	106.200
900.000.000	1.350.000.000	1.188.000	58.000	72.000	118.800
1.350.000.000	1.800.000.000	1.386.000	58.000	72.000	138.600
1.800.000.000	2.250.000.000	1.494.000	58.000	72.000	149.400
2.250.000.000	2.700.000.000	1.620.000	58.000	72.000	162.000
2.700.000.000	3.150.000.000	1.692.000	58.000	72.000	169.200
3.150.000.000	3.600.000.000	1.746.000	58.000	72.000	174.600
3.600.000.000	4.500.000.000	1.818.000	58.000	72.000	181.800
4.500.000.000	5.400.000.000	1.872.000	58.000	72.000	187.200
5.400.000.000	6.300.000.000	1.944.000	58.000	72.000	194.400
6.300.000.000	7.200.000.000	1.998.000	58.000	72.000	199.800
7.200.000.000	8.100.000.000	2.070.000	58.000	72.000	207.000
8.100.000.000	9.000.000.000	2.124.000	58.000	72.000	212.400
9.000.000.000		2.196.000	58.000	72.000	219.600

ONORARI GRADUALI IN EURO
ATTI PUBBLICI-PERCENTUALE 100

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0,00	465,00	37,00	6,00	9,00	3,70
465,00	930,00	46,00	9,00	15,00	4,60
930,00	1.860,00	65,00	9,00	15,00	6,50
1.860,00	2.800,00	83,00	15,00	22,00	8,30
2.800,00	3.700,00	93,00	15,00	22,00	9,30
3.700,00	6.500,00	111,00	19,00	26,00	11,10
6.500,00	9.300,00	130,00	19,00	26,00	13,00
9.300,00	13.950,00	158,00	19,00	26,00	15,80
13.950,00	23.250,00	195,00	19,00	26,00	19,50
23.250,00	37.200,00	223,00	22,00	30,00	22,30
37.200,00	55.800,00	260,00	22,00	30,00	26,00
55.800,00	74.400,00	288,00	22,00	30,00	28,80
74.400,00	93.000,00	325,00	22,00	30,00	32,50
93.000,00	139.000,00	353,00	26,00	34,00	35,30
139.000,00	186.000,00	390,00	26,00	34,00	39,00
186.000,00	232.000,00	418,00	26,00	34,00	41,80
232.000,00	280.000,00	455,00	26,00	34,00	45,50
280.000,00	370.000,00	483,00	26,00	34,00	48,30
370.000,00	465.000,00	548,00	26,00	34,00	54,80
465.000,00	695.000,00	613,00	30,00	37,00	61,30
695.000,00	930.000,00	715,00	30,00	37,00	71,50
930.000,00	1.162.000,00	771,00	30,00	37,00	77,10
1.162.000,00	1.395.000,00	836,00	30,00	37,00	83,60
1.395.000,00	1.625.000,00	873,00	30,00	37,00	87,30
1.625.000,00	1.860.000,00	901,00	30,00	37,00	90,10
1.860.000,00	2.325.000,00	938,00	30,00	37,00	93,80
2.325.000,00	2.790.000,00	966,00	30,00	37,00	96,60
2.790.000,00	3.255.000,00	1.003,00	30,00	37,00	100,30
3.255.000,00	3.720.000,00	1.031,00	30,00	37,00	103,10
3.720.000,00	4.185.000,00	1.068,00	30,00	37,00	106,80
4.185.000,00	4.650.000,00	1.096,00	30,00	37,00	109,60
4.650.000,00		1.133,00	30,00	37,00	113,30

Onorari graduali - Atti pubblici

Tabella A.2

ONORARI GRADUALI IN LIRE
ATTI PUBBLICI-PERCENTUALE 50%

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0	3.600.000	72.000	11.000	18.000	7.200
3.600.000	5.400.000	81.000	18.000	29.000	8.100
5.400.000	7.200.000	90.000	18.000	29.000	9.000
7.200.000	12.600.000	108.000	18.000	29.000	10.800
12.600.000	18.000.000	126.000	18.000	29.000	12.600
18.000.000	27.000.000	153.000	29.000	43.000	15.300
27.000.000	45.000.000	189.000	36.000	50.000	18.900
45.000.000	72.000.000	216.000	36.000	50.000	21.600
72.000.000	108.000.000	252.000	36.000	50.000	25.200
108.000.000	144.000.000	279.000	36.000	50.000	27.900
144.000.000	180.000.000	315.000	36.000	50.000	31.500
180.000.000	270.000.000	342.000	36.000	50.000	34.200
270.000.000	360.000.000	378.000	36.000	50.000	37.800
360.000.000	450.000.000	405.000	43.000	58.000	40.500
450.000.000	540.000.000	441.000	43.000	58.000	44.100
540.000.000	720.000.000	468.000	43.000	58.000	46.800
720.000.000	900.000.000	531.000	43.000	58.000	53.100
900.000.000	1.350.000.000	594.000	43.000	58.000	59.400
1.350.000.000	1.800.000.000	693.000	50.000	65.000	69.300
1.800.000.000	2.250.000.000	747.000	50.000	65.000	74.700
2.250.000.000	2.700.000.000	810.000	50.000	65.000	81.000
2.700.000.000	3.150.000.000	846.000	50.000	65.000	84.600
3.150.000.000	3.600.000.000	873.000	50.000	65.000	87.300
3.600.000.000	4.500.000.000	909.000	50.000	65.000	90.900
4.500.000.000	5.400.000.000	936.000	50.000	65.000	93.600
5.400.000.000	6.300.000.000	972.000	50.000	65.000	97.200
6.300.000.000	7.200.000.000	999.000	50.000	65.000	99.900
7.200.000.000	8.100.000.000	1.035.000	50.000	65.000	103.500
8.100.000.000	9.000.000.000	1.062.000	50.000	65.000	106.200
9.000.000.000		1.098.000	58.000	72.000	109.800

ONORARI GRADUALI IN EURO
ATTI PUBBLICI-PERCENTUALE 50%

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0,00	1.860,00	37,00	6,00	9,00	3,70
1.860,00	2.800,00	42,00	9,00	15,00	4,20
2.800,00	3.700,00	46,00	9,00	15,00	4,60
3.700,00	6.500,00	55,00	9,00	15,00	5,50
6.500,00	9.300,00	65,00	9,00	15,00	6,50
9.300,00	13.950,00	79,00	15,00	22,00	7,90
13.950,00	23.250,00	97,00	18,00	26,00	9,70
23.250,00	37.200,00	111,00	18,00	26,00	11,10
37.200,00	55.800,00	130,00	18,00	26,00	13,00
55.800,00	74.400,00	144,00	18,00	26,00	14,40
74.400,00	93.000,00	162,00	18,00	26,00	16,20
93.000,00	139.000,00	176,00	18,00	26,00	17,60
139.000,00	186.000,00	195,00	18,00	26,00	19,50
186.000,00	232.000,00	209,00	22,00	30,00	20,90
232.000,00	280.000,00	227,00	22,00	30,00	22,70
280.000,00	370.000,00	241,00	22,00	30,00	24,10
370.000,00	465.000,00	274,00	22,00	30,00	27,40
465.000,00	695.000,00	306,00	22,00	30,00	30,60
695.000,00	930.000,00	357,00	26,00	34,00	35,70
930.000,00	1.162.000,00	385,00	26,00	34,00	38,50
1.162.000,00	1.395.000,00	418,00	26,00	34,00	41,80
1.395.000,00	1.625.000,00	436,00	26,00	34,00	43,60
1.625.000,00	1.860.000,00	450,00	26,00	34,00	45,00
1.860.000,00	2.325.000,00	469,00	26,00	34,00	46,90
2.325.000,00	2.790.000,00	483,00	26,00	34,00	48,30
2.790.000,00	3.255.000,00	501,00	26,00	34,00	50,10
3.255.000,00	3.720.000,00	515,00	26,00	34,00	51,50
3.720.000,00	4.185.000,00	534,00	26,00	34,00	53,40
4.185.000,00	4.650.000,00	548,00	26,00	34,00	54,80
4.650.000,00		567,00	30,00	37,00	56,70

Onorari graduali - Atti pubblici

Tabella A.3

ONORARI GRADUALI IN LIRE
ATTI PUBBLICI-PERCENTUALE 25%

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0	18.000.000	72.000	11.000	18.000	7.200
18.000.000	27.000.000	76.500	18.000	29.000	7.650
27.000.000	45.000.000	94.500	18.000	29.000	9.450
45.000.000	72.000.000	108.000	18.000	29.000	10.800
72.000.000	108.000.000	125.000	18.000	29.000	12.500
108.000.000	144.000.000	138.000	29.000	43.000	13.800
144.000.000	180.000.000	157.000	29.000	43.000	15.700
180.000.000	270.000.000	171.000	29.000	43.000	17.100
270.000.000	360.000.000	189.000	36.000	50.000	18.900
360.000.000	450.000.000	202.500	36.000	50.000	20.250
450.000.000	540.000.000	220.500	36.000	50.000	22.050
540.000.000	720.000.000	234.000	36.000	50.000	23.400
720.000.000	900.000.000	265.500	36.000	50.000	26.550
900.000.000	1.350.000.000	297.000	36.000	50.000	29.700
1.350.000.000	1.800.000.000	346.500	36.000	50.000	34.650
1.800.000.000	2.250.000.000	373.500	36.000	50.000	37.350
2.250.000.000	2.700.000.000	405.000	43.000	58.000	40.500
2.700.000.000	3.150.000.000	423.000	43.000	58.000	42.300
3.150.000.000	3.600.000.000	436.500	43.000	58.000	43.650
3.600.000.000	4.500.000.000	454.500	43.000	58.000	45.450
4.500.000.000	5.400.000.000	468.000	43.000	58.000	46.800
5.400.000.000	6.300.000.000	486.000	43.000	58.000	48.600
6.300.000.000	7.200.000.000	499.500	43.000	58.000	49.950
7.200.000.000	8.100.000.000	517.500	43.000	58.000	51.750
8.100.000.000	9.000.000.000	531.000	43.000	58.000	53.100
9.000.000.000		549.000	43.000	58.000	54.900

ONORARI GRADUALI IN EURO
ATTI PUBBLICI-PERCENTUALE 25%

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0,00	9.300,00	37,00	5,00	9,00	3,70
9.300,00	13.950,00	39,00	9,00	15,00	3,90
13.950,00	23.250,00	48,00	9,00	15,00	4,80
23.250,00	37.200,00	55,00	9,00	15,00	5,50
37.200,00	55.800,00	65,00	9,00	15,00	6,50
55.800,00	74.400,00	72,00	15,00	22,00	7,20
74.400,00	93.000,00	81,00	15,00	22,00	8,10
93.000,00	139.000,00	88,00	15,00	22,00	8,80
139.000,00	186.000,00	97,00	18,00	25,00	9,70
186.000,00	232.000,00	104,00	18,00	25,00	10,40
232.000,00	280.000,00	113,00	18,00	25,00	11,30
280.000,00	370.000,00	120,00	18,00	25,00	12,00
370.000,00	465.000,00	137,00	18,00	25,00	13,70
465.000,00	695.000,00	153,00	18.00	25,00	15,30
695.000,00	930.000,00	178,00	18.00	25,00	17,80
930.000,00	1.162.000,00	192,00	18,00	25,00	19,20
1.162.000,00	1.395.000,00	209,00	22,00	30,00	20,90
1.395.000,00	1.625.000,00	218,00	22,00	30,00	21,80
1.625.000,00	1.860.000,00	225,00	22,00	30,00	22,50
1.860.000,00	2.325.000,00	234,00	22,00	30,00	23,40
2.325.000,00	2.790.000,00	241,00	22,00	30,00	24,10
2.790.000,00	3.255.000,00	251,00	22,00	30,00	25,10
3.255.000,00	3.720.000,00	258,00	22,00	30,00	25,80
3.720.000,00	4.185.000,00	267,00	22,00	30,00	26,70
4.185.000,00	4.650.000,00	274,00	22,00	30,00	27,40
4.650.000,00		283,00	22,00	30,00	28,30

Onorari graduali - Scritture private autenticate

Tabella B.1

ONORARI GRADUALI IN LIRE
SCRITTURE PRIVATE-PERCENTUALE 100%

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0	900.000	72.000	11.000	18.000	7.200
900.000	1.800.000	90.000	18.000	29.000	9.000
1.800.000	5.400.000	126.000	18.000	29.000	12.600
5.400.000	9.000.000	162.000	29.000	43.000	16.200
9.000.000	14.400.000	180.000	29.000	43.000	18.000
14.400.000	19.800.000	216.000	36.000	50.000	21.600
19.800.000	27.000.000	288.000	36.000	50.000	28.800
27.000.000	45.000.000	306.000	36.000	50.000	30.600
45.000.000	72.000.000	378.000	36.000	50.000	37.800
72.000.000	108.000.000	432.000	43.000	58.000	43.200
108.000.000	144.000.000	504.000	43.000	58.000	50.400
144.000.000	180.000.000	558.000	43.000	58.000	55.800
180.000.000	270.000.000	630.000	43.000	58.000	63.000
270.000.000	360.000.000	684.000	50.000	65.000	68.400
360.000.000	450.000.000	756.000	50.000	65.000	75.600
450.000.000	540.000.000	810.000	50.000	65.000	81.000
540.000.000	720.000.000	882.000	50.000	65.000	88.200
720.000.000	900.000.000	936.000	50.000	65.000	93.600
900.000.000	1.350.000.000	1.062.000	50.000	65.000	106.200
1.350.000.000	1.800.000.000	1 188.000	58.000	72.000	118.800
1.800.000.000	2.250.000.000	1 314.000	58.000	72.000	131.400
2.250.000.000	2.700.000.000	1.440.000	58.000	72.000	144.000
2.700.000.000	3.150.000.000	1 494.000	58.000	72.000	149.400
3.150.000.000	3.600.000.000	1.566.000	58.000	72.000	156.600
3.600.000.000	4.500.000.000	1.620.000	58.000	72.000	162.000
4.500.000.000	5.400.000.000	1.692.000	58.000	72.000	169.200
5.400.000.000	6.300.000.000	1.746.000	58.000	72.000	174.600
6.300.000.000	7.200.000.000	1.818.000	58.000	72.000	181.800
7.200.000.000	8.100.000.000	1.872.000	58.000	72.000	187.200
8.100.000.000	9.000.000.000	1.944.000	58.000	72.000	194.400
9.000.000.000		1.998.000	58.000	72.000	199.800

ONORARI GRADUALI IN EURO
SCRITTURE PRIVATE-PERCENTUALE 100%

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0,00	465,00	37,00	5,00	9,00	3,70
465,00	930,00	46,00	9,00	15,00	4,60
930,00	2.800,00	65,00	9,00	15,00	6,50
2.800,00	4.650,00	83,00	15,00	22,00	8,30
4.650,00	7.450,00	92,00	15,00	22,00	9,20
7.450,00	10.250,00	111,00	18,00	25,00	11,10
10.250,00	13.950,00	148,00	18,00	25,00	14,80
13.950,00	23.250,00	158,00	18,00	25,00	15,80
23.250,00	37.200,00	195,00	18,00	25,00	19,50
37.200,00	55.800,00	223,00	22,00	30,00	22,30
55.800,00	74.400,00	260,00	22,00	30,00	26,00
74.400,00	93.000,00	288,00	22,00	30,00	28,80
93.000,00	139.000,00	325,00	22,00	30,00	32,50
139.000,00	186.000,00	353,00	25,00	33,00	35,30
186.000,00	232.000,00	390,00	25,00	33,00	39,00
232.000,00	280.000,00	418,00	25,00	33,00	41,80
280.000,00	370.000,00	455,00	25,00	33,00	45,50
370.000,00	465.000,00	483,00	25,00	33,00	48,30
465.000,00	695.000,00	548,00	25,00	33,00	54,80
695.000,00	930.000,00	613,00	30,00	37,00	61,30
930.000,00	1.162.000,00	678,00	30,00	37,00	67,80
1.162.000,00	1.395.000,00	743,00	30,00	37,00	74,30
1.395.000,00	1.625.000,00	771,00	30,00	37,00	77,10
1.625.000,00	1.860.000,00	808,00	30,00	37,00	80,80
1.860.000,00	2.325.000,00	836,00	30,00	37,00	83,60
2.325.000,00	2.790.000,00	873,00	30,00	37,00	87,30
2.790.000,00	3.255.000,00	901,00	30,00	37,00	90,10
3.255.000,00	3.720.000,00	938,00	30,00	37,00	93,80
3.720.000,00	4.185.000,00	966,00	30,00	37,00	96,60
4.185.000,00	4.650.000,00	1.004,00	30,00	37,00	100,40
4.650.000,00		1.031,00	30,00	37,00	103,10

Onorari graduali - Scritture private autenticate ***Tabella B.2***

ONORARI GRADUALI IN LIRE
SCRITTURE PRIVATE-PERCENTUALE 50%

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0	5.400.000	72.000	11.000	18.000	7.200
5.400.000	9.000.000	81.000	18.000	29.000	8.100
9.000.000	14.400.000	90.000	18.000	29.000	9.000
14.400.000	19.800.000	108.000	18.000	29.000	10.800
19.800.000	27.000.000	144.000	29.000	43.000	14.400
27.000.000	45.000.000	153.000	29.000	43.000	15.300
45.000.000	72.000.000	189.000	36.000	50.000	18.900
72.000.000	108.000.000	216.000	36.000	50.000	21.600
108.000.000	144.000.000	252.000	36.000	50.000	25.200
144.000.000	180.000.000	279.000	36.000	50.000	27.900
180.000.000	270.000.000	315.000	36.000	50.000	31.500
270.000.000	360.000.000	342.000	36.000	50.000	34.200
360.000.000	450.000.000	378.000	36.000	50.000	37.800
450.000.000	540.000.000	405.000	43.000	58.000	40.500
540.000.000	720.000.000	441.000	43.000	58.000	44.100
720.000.000	900.000.000	468.000	43.000	58.000	46.800
900.000.000	1.350.000.000	531.000	43.000	58.000	53.100
1.350.000.000	1.800.000.000	594.000	43.000	58.000	59.400
1.800.000.000	2.250.000.000	693.000	50.000	65.000	69.300
2.250.000.000	2.700.000.000	720.000	50.000	65.000	72.000
2.700.000.000	3.150.000.000	747.000	50.000	65.000	74.700
3.150.000.000	3.600.000.000	783.000	50.000	65.000	78.300
3.600.000.000	4.500.000.000	810.000	50.000	65.000	81.000
4.500.000.000	5.400.000.000	846.000	50.000	65.000	84.600
5.400.000.000	6.300.000.000	873.000	50.000	65.000	87.300
6.300.000.000	7.200.000.000	909.000	50.000	65.000	90.900
7.200.000.000	8.100.000.000	936.000	50.000	65.000	93.600
8.100.000.000	9.000.000.000	972.000	50.000	65.000	97.200
9.000.000.000		999.000	50.000	65.000	99.900

ONORARI GRADUALI IN EURO
SCRITTURE PRIVATE-PERCENTUALE 50%

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0,00	2.800,00	37,00	5,00	9,00	3,70
2.800,00	4.650,00	41,00	9,00	15,00	4,10
4.650,00	7.450,00	46,00	9,00	15,00	4,60
7.450,00	10.250,00	55,00	9,00	15,00	5,50
10.250,00	13.950,00	74,00	15,00	22,00	7,40
13.950,00	23.250,00	79,00	15,00	22,00	7,90
23.250,00	37.200,00	97,00	18,00	25,00	9,70
37.200,00	55.800,00	111,00	18,00	25,00	11,10
55.800,00	74.400,00	130,00	18,00	25,00	13,00
74.400,00	93.000,00	144,00	18,00	25,00	14,40
93.000,00	139.000,00	162,00	18,00	25,00	16,20
139.000,00	186.000,00	176,00	18,00	25,00	17,60
186.000,00	232.000,00	195,00	18,00	25,00	19,50
232.000,00	280.000,00	209,00	22,00	30,00	20,90
280.000,00	370.000,00	227,00	22,00	30,00	22,70
370.000,00	465.000,00	241,00	22,00	30,00	24,10
465.000,00	695.000,00	274,00	22,00	30,00	27,40
695.000,00	930.000,00	306,00	22,00	30,00	30,60
930.000,00	1.162.000,00	357,00	25,00	33,00	35,70
1.162.000,00	1.395.000,00	371,00	25,00	33,00	37,10
1.395.000,00	1.625.000,00	385,00	25,00	33,00	38,50
1.625.000,00	1.860.000,00	404,00	25,00	33,00	40,40
1.860.000,00	2.325.000,00	418,00	25,00	33,00	41,80
2.325.000,00	2.790.000,00	436,00	25,00	33,00	43,60
2.790.000,00	3.255.000,00	450,00	25,00	33,00	45,00
3.255.000,00	3.720.000,00	469,00	25,00	33,00	46,90
3.720.000,00	4.185.000,00	483,00	25,00	33,00	48,30
4.185.000,00	4.650.000,00	502,00	25,00	33,00	50,20
4.650.000,00		515,00	25,00	33,00	51,50

Onorari graduali - Scritture private autenticate

Tabella B.3

ONORARI GRADUALI IN LIRE

SCRITTURE PRIVATE-PERCENTUALE 25%

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0	27.000.000	72.000	11.000	18.000	7.200
27.000.000	45.000.000	76.500	18.000	29.000	7.650
45.000.000	72.000.000	94.500	18.000	29.000	9.450
72.000.000	108.000.000	108.000	18.000	29.000	10.800
108.000.000	144.000.000	126.000	18.000	29.000	12.600
144.000.000	180.000.000	139.500	29.000	43.000	13.950
180.000.000	270.000.000	157.500	29.000	43.000	15.750
270.000.000	360.000.000	171.000	29.000	43.000	17.100
360.000.000	450.000.000	189.000	36.000	50.000	18.900
450.000.000	540.000.000	202.500	36.000	50.000	20.250
540.000.000	720.000.000	220.500	36.000	50.000	22.050
720.000.000	900.000.000	234.000	36.000	50.000	23.400
900.000.000	1.350.000.000	265.500	36.000	50.000	26.550
1.350.000.000	1.800.000.000	297.000	36.000	50.000	29.700
1.800.000.000	2.250.000.000	346.500	36.000	50.000	34.650
2.250.000.000	2.700.000.000	360.000	36.000	50.000	36.000
2.700.000.000	3.150.000.000	373.500	36.000	50.000	37.350
3.150.000.000	3.600.000.000	391.500	43.000	58.000	39.150
3.600.000.000	4.500.000.000	405.000	43.000	58.000	40.500
4.500.000.000	5.400.000.000	423.000	43.000	58.000	42.300
5.400.000.000	6.300.000.000	436.500	43.000	58.000	43.650
6.300.000.000	7.200.000.000	454.500	43.000	58.000	45.450
7.200.000.000	8.100.000.000	468.000	43.000	58.000	46.800
8.100.000.000	9.000.000.000	486.000	43.000	58.000	48.600
9.000.000.000		499.500	43.000	58.000	49.950

ONORARI GRADUALI IN EURO

SCRITTURE PRIVATE-PERCENTUALE 25%

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0,00	13.950,00	37,00	5,00	9,00	3,70
13.950,00	23.250,00	39,00	9,00	15,00	3,90
23.250,00	37.200,00	48,00	9,00	15,00	4,80
37.200,00	55.800,00	55,00	9,00	15,00	5,50
55.800,00	74.400,00	65,00	9,00	15,00	6,50
74.400,00	93.000,00	72,00	15,00	22,00	7,20
93.000,00	139.000,00	81,00	15,00	22,00	8,10
139.000,00	186.000,00	88,00	15,00	22,00	8,80
186.000,00	232.000,00	97,00	18,00	25,00	9,70
232.000,00	280.000,00	104,00	18,00	25,00	10,40
280.000,00	370.000,00	113,00	18,00	25,00	11,30
370.000,00	465.000,00	120,00	18,00	25,00	12,00
465.000,00	695.000,00	137,00	18,00	25,00	13,70
695.000,00	930.000,00	153,00	18,00	25,00	15,30
930.000,00	1.162.000,00	178,00	18,00	25,00	17,80
1.162.000,00	1.395.000,00	185,00	18,00	25,00	18,50
1.395.000,00	1.625.000,00	192,00	18,00	25,00	19,20
1.625.000,00	1.860.000,00	202,00	22,00	30,00	20,20
1.860.000,00	2.325.000,00	209,00	22,00	30,00	20,90
2.325.000,00	2.790.000,00	218,00	22,00	30,00	21,80
2.790.000,00	3.255.000,00	225,00	22,00	30,00	22,50
3.255.000,00	3.720.000,00	234,00	22,00	30,00	23,40
3.720.000,00	4.185.000,00	241,00	22,00	30,00	24,10
4.185.000,00	4.650.000,00	251,00	22,00	30,00	25,10
4.650.000,00		258,00	22,00	30,00	25,80

TABELLA C

ATTO	ONORARIO (in percentuale di quello indicato agli artt. 3, 4)
ACCETTAZIONE DI PROPOSTE CONTRATTUALI (COMPRESA LA ACCETTAZIONE DI PROPOSTA IRREVOCABILE E LA ACCETTAZIONE DI DONAZIONE NON CONTESTUALE).	50
AFFITTO	50 (calcolato sul canone per tutta la durata del contratto)
APPALTO	50
ASSOCIAZIONE (costituzione)	100 (calcolato sul valore dei conferimenti se determinati o determinabili; in caso contrario si applica l'art. 7)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	100 (calcolato sul valore del conferimento)
AZIONI (trasferimento, costituzione di garanzie per atto pubblico o scrittura privata autenticata)	100
AZIONI (girata)	50 (calcolato, a prescindere dal numero dei certificati trasferiti, sul prezzo complessivo dei titoli della stessa società trasferiti dallo stesso venditore allo stesso acquirente. Se non risulta il prezzo, l'onorario è calcolato sul valore nominale delle azioni)
CANCELLAZIONE DI IPOTECA (consenso a)	50 (calcolato sull'importo dell'ipoteca. Se l'atto contiene anche la quietanza del debito è dovuto un solo onorario sul valore maggiore).
COMUNIONE CONVENZIONALE CON CONFERIMENTO DI BENI	100 (calcolato sul valore dei beni conferiti o sul conferimento di maggior valore nel caso di conferimento da parte di entrambi i coniugi)
CONSORZIO (costituzione)	100 (calcolato sul valore dei conferimenti se determinati o determinabili; in caso contrario si applica l'art. 7)
CONTRATTO PRELIMINARE	50
DILAZIONE PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI	100 (se per la dilazione viene concessa garanzia reale o personale è dovuto un solo onorario sul valore maggiore)
DILAZIONE PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI FISCALI	50 (se per la dilazione viene concessa garanzia reale o personale è dovuto un solo onorario con percentuale 50 sul valore maggiore)

DIVISIONE (compresa la divisione giudiziaria - verbali di)	100 (calcolato sul valore lordo della massa anche se sono previsti conguagli)
DONAZIONE	100 (calcolato sul valore lordo dei beni donati)
ENFITEUSI a) perpetua b) temporanea	100 (calcolato sul cumulo di venti annualità) (calcolato sul cumulo delle annualità fino ad un massimo di venti)
FONDAZIONE (costituzione di)	100
FRAZIONAMENTO DI IPOTECA (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressamente regolate alla voce “Mutui e operazioni di Credito Fondiario")	100 (calcolato sull'importo complessivo dell’ipoteca frazionata. E’ dovuto un solo onorano sul valore maggiore se l'atto contiene anche frazionamento di mutuo. Se il frazionamento è contestuale al mutuo è dovuto un solo onorario sull’atto che dà luogo all'applicazione dell’onorario maggiore)
FRAZIONAMENTO DI MUTUO (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressamente regolate alla voce “Mutui e operazioni di Credito Fondiario”)	100 (calcolato sull'importo complessivo del mutuo frazionato. E’ dovuto un solo onorario sul valore maggiore se l’atto contiene anche frazionamento di ipoteca. Se il frazionamento è contestuale al mutuo è dovuto un solo onorario sull’atto che dà luogo all’applicazione dell’onorario maggiore)
GARANZIA (reale o personale) (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressamente regolate alla voce “Mutui e operazioni di Credito Fondiario”)	100 (è dovuto un solo onorario sul valore maggiore anche se le garanzie sono più di una e prestata o prestate da più persone. Se la garanzia è prestata contestualmente al mutuo o ad altra obbligazione, è dovuto un solo onorario sul valore maggiore. Nel caso di fideiussione, ove nell’atto non sia espresso l’importo della garanzia, l'onorario è ragguagliato all’importo capitale del mutuo o dell'obbligazione, con esclusione degli interessi e di ogni altro accessorio. Nei casi di mutui assunti da enti pubblici territoriali con rilascio di delegazioni di pagamento su entrate, l'onorario è dovuto sull’importo del capitale mutuato)
GARANZA FIDEIUSSORIA da parte di aziende, di istituti di credito e di enti ai predetti assimilati dalla legge, nonché da parte di istituti e imprese di assicurazione nei confronti di amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle provincie e dei comuni e di altri enti pubblici.	25 (calcolato sull’importo della garanzia e con limitazione dell’onorario ad importo non superiore a quello spettante per atti di valore di *Euro 465.000*)
IMPRESA FAMILIARE - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI	100 (calcolato sull’importo o sul valore complessivo degli utili ripartiti)
LOCAZIONE E LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI O MOBILI (esclusi gli autoveicoli)	50 (calcolato sul canone per tutta la durata del contratto)
MUTUO E CONTRATTI ANALOGHI (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressamente regolate alla voce “Mutui e operazioni di credito Fondiario”)	100 (vedi alla voce “Garanzia”)

MUTUI E OPERAZIONI DI CREDITO FONDIARIO	50 (in base alll'art. 3 del D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7. L'onorario, calcolato sull'importo del mutuo o della garanzia, se più elevata, è unico e viene percetto al momento della stipulazione del primo atto)
OFFERTA REALE (verbale di accettazione)	50 (calcolato sull'ammontare della somma offerta)
PERMUTA E CONTRATTI ANALOGHI	100 (calcolato sulla prestazione di maggiore valore)
POSTERGAZIONE DI IPOTECA (consenso a) a) se con corrispettivo	100 (calcolato sul corrispettivo)
b) se senza corrispettivo	50 (calcolato sull'importo dell'ipoteca che acquista priorità di grado)
PRESTAZIONE D'OPERA	50 (calcolato sul corrispettivo o sulla somma dei corrispettivi per tutta la durata del contratto)
PROPOSTA DI CONTRATTO (comprese la proposta irrevocabile e la donazione non accettata contestualmente)	50
QUIETANZA	50 (vedi alla voce "Cancellazione d'ipoteca" e all'art. 8 lett. m.)
QUOTE (di società) - trasferimento - costituzione di garanzie	100 (vedi alla voce "Azioni - trasferimento – costituzione di garanzie")
RENDITA A) costituzione:	100
a) *rendita* perpetua o a tempo indeterminato	a) (calcolato sul cumulo di venti annualità)
b) *rendita* vitalizia	b) (calcolato sull'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente applicabile *in base alla normativa fiscale,* in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare)
c) *rendita* temporanea	c) (calcolato sul cumulo delle annualità fino ad un massimo di venti)
B) affrancazione	100 (calcolato sul corrispettivo convenuto)
RICONOSCIMENTO DI DEBITO	100 (vedi alla voce "Garanzia")
RIDUZIONE DI IPOTECA (riduzione della somma)	50 (calcolato sull'importo della riduzione. Se l'atto contiene anche la quietanza è dovuto un solo onorario sul valore maggiore)

RIDUZIONE DI IPOTECA (liberazione parziale di beni)	50 (calcolato sul corrispettivo convenuto. Se non è convenuto alcun corrispettivo si applica l'articolo 8. Se l'atto contiene anche la riduzione della somma o la quietanza o la riduzione della somma e la quietanza, è dovuto un solo onorario sul valore maggiore)
SOCIETA'	
- Assegnazione di beni ai soci	100 (calcolata sul valore di ogni assegnazione, anche se effettuata con altra o altre nel medesimo atto)
- Aumento del capitale (anche al fine di fusione, di concentrazione, di sua ricostituzione)	100 (calcolato sull'aumento con limitazione dell'onorario ad importo non superiore a quello spettante per atti di valore di Euro 465.000)
- Conferimento	100 (calcolato sul valore netto dei beni conferiti. Se contestuale alla delibera di aumento del capitale i due atti si considerano connessi a norma del terzo comma dell'articolo 2)
- Costituzione	100 (calcolato sul valore netto dei beni conferiti)
- Deliberazione di fusione di società incorporanda	50 (calcolato su capitale e riserve della società)
- Deliberazione di fusione con costituzione di nuova società	50 (calcolato su capitale e riserve della società)
- Emissione di obbligazioni	100 (calcolato sull'ammontare delle obbligazioni, con limitazione dell'onorario ad importo non superiore a quello spettante per atti di valore di *Euro 465.000*. In caso di emissione di obbligazioni convertibili non si tiene conto dell'aumento di capitale connesso)
- Fusione (atto di)	100 (calcolato sulla somma dei capitali e riserve di tutte le società che si fondono nel caso di costituzione di nuova società e sulla somma di capitali e riserve della o di tutte le società incorporate nel caso di fusione per incorporazione)
- Riduzione di capitale esuberante	50 (calcolato sull'importo della riduzione)
- Trasformazione	100 (calcolato sul capitale della società)
STRALCIO DIVISIONALE	100 (calcolato sul valore complessivo delle quote stralciate)
TITOLI - trasferimento ecc. compresi i titoli rappresentativi di merci, le fedi di credito del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli (per atto pubblico o scrittura privata autenticata)	100

TRANSAZIONE	100 (calcolato sul valore concordato tra le parti)
VENDITA	100
VENDITA DI NAVE O GALLEGGIANTE	100
VENDITA DI NAVE O GALLEGGIANTE RISULTANTE DA DICHIARAZIONE UNILATERALE	50
VENDITA GIUDIZIARIA (verbale di)	100

L'onorario graduale minimo, anche nel caso di riduzione di quello indicato negli articoli 3 e 4, è di *Euro 37*.

01A13712

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 aprile 2001.

Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione negli anni accademici 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003 e borse di studio per l'anno accademico 2000/2001.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed, in particolare, le disposizioni del titolo VI concernenti la formazione dei medici specialisti;

Visto l'art. 35 dello stesso decreto legislativo n. 368 del 1999 che prevede che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome, è determinato, con cadenza triennale, il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di dover determinare il numero dei medici specialisti da formare negli anni accademici 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003;

Preso atto dei fabbisogni di medici specialisti individuati dalle regioni e dalle province autonome tenendo conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base dell'analisi della situazione occupazionale;

Considerato che il prevedibile numero dei giovani che conseguiranno la laurea in medicina e chirurgia nel 2000 è di 5.691; nel 2001 è di 4.962 e nel 2002 è di 5.232;

Considerato che il numero di borse di studio da assegnare per i corsi di formazione specifica in medicina generale sarà da un minimo di 1.400 borse ad un massimo di 1.800 borse per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

Tenuto anche conto del rilevante numero dei medici già laureati che non hanno una formazione specialistica o specifica in medicina generale;

Visto il comma 2 dell'art. 46 del decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che prevede che, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che autorizza ulteriori risorse finanziarie per la formazione dei medici specialisti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che prevede la corresponsione ai medici in formazione specialistica di una borsa di studio;

Considerato che il disegno di legge concernente l'autorizzazione delle ulteriori risorse è all'esame del Parlamento e che, pertanto, né per l'anno accademico 2000/2001 né per i due successivi è, allo stato, possibile determinare il numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione con gli specifici contratti di formazione-lavoro previsti dall'art. 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999 né è possibile determinare il trattamento economico annuo onnicomprensivo dovuto ai medici in formazione ai sensi dell'art. 39 dello stesso decreto legislativo;

Ritenuto di rinviare la determinazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 nonché la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo dovuto ai medici in formazione a dopo l'approvazione del richiamato provvedimento legislativo di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999;

Ritenuto, sulla base dei dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome e dei suesposti elementi di valutazione, nonché dal parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 marzo 2001, di determinare il fabbisogno complessivo di medici specialisti per l'anno accademico 2000/2001 in 6000 unità e di stabilire, contestualmente, il fabbisogno per ciascuna specializzazione;

Ritenuto di determinare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il numero delle borse di studio da corrispondere ai medici in formazione specialistica per l'anno accademico 2000/2001;

Considerato che, nell'anno accademico 2000/2001, i titolari di borse di studio a carico dello Stato, iscritti ad anni di corso successivi al primo, sono complessivamente 17.888 circa con una spesa, per l'anno accademico 2000/2001, di circa lire 401.899 milioni;

Viste le disponibilità complessive in bilancio, ammontanti a lire 487.500 milioni destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti di cui lire 172.500 milioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e lire 315.000 milioni ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che, per borse di studio non assegnate o non interamente usufruite nell'anno accademico 1999/2000, sono stati accertati importi complessivi per circa lire 14.821 milioni;

Ritenuto che, che tali importi possano essere destinati al finanziamento di ulteriori borse di studio, attesa la specifica finalizzazione delle somme in questione;

Tenuto conto che, in ragione delle indicate disponibilità di bilancio per lire 487.500 milioni, nonché delle predette economie per circa lire 14.821 milioni, risultano disponibili complessivamente lire 502.321 milioni per il finanziamento delle borse di studio;

Considerato che lire 401.899 milioni sono destinate alle borse di studio degli specializzandi già iscritti nell'anno accademico 1999/2000 ed in quelli precedenti;

Ritenuto, quindi, che siano disponibili, per le borse da assegnare agli iscritti al primo anno di corso dell'anno accademico 1997/1998, risorse finanziarie per circa lire 100.400 milioni;

Ritenuto, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, che le borse che possono essere assegnate agli iscritti al primo anno di scuola di specializzazione nell'anno accademico 2000/2001 sono 4.469;

Ritenuto, pertanto, di determinare in 4.469 le borse da assegnare nell'anno accademico 2000/2001;

Considerato che con decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, le risorse destinate al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti sono state integrate di 20 miliardi;

Considerato che, in conformità alle disposizioni del predetto decreto-legge, un terzo delle borse di studio finanziate con le ulteriori risorse previste dal decreto deve essere destinata prevalentemente all'integrazione del numero delle borse di studio nelle discipline per le quali, in sede di prima assegnazione, si è verificata una sensibile riduzione rispetto all'anno accademico 1999-2000;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 marzo 2001, ed in particolare la proposta di ripartizione delle borse fra le varie specializzazioni;

Vista la legge del 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art. 7 che prevede l'aumento del numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, che, in attesa della conversione in legge del decreto legge stesso, i medici destinatari delle borse di studio, sono autorizzati alla frequenza dei corsi;

Ritenuto di autorizzare, limitatamente all'anno accademico 2000/2001, l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite dalle Università per borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate dallo Stato;

Ritenuto di prevedere che le predette risorse aggiuntive possano essere utilizzate esclusivamente per far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle singole regioni in cui insistono le strutture sanitarie preposte alla formazione e su specifica richiesta delle regioni stesse;

Ritenuto di prevedere che le borse direttamente finanziate dalle regioni per specifiche esigenze dei propri servizi sanitari possono essere assegnate anche in soprannumero rispetto al fabbisogno complessivo di 6.000 specialisti ed a quello previsto per ciascuna specializzazione;

Visto il comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di ammettere in soprannumero alle scuole di specializzazione, nel limite del dieci per cento del fabbisogno complessivo previsto per ciascuna specializzazione personale medico di ruolo appartenente a strutture sanitarie diverse da quelle inserite nelle rete formativa della scuola di specializzazione;

Ritenuto di individuare, per l'anno accademico 2000/2001 il personale medico di ruolo, privo di specializzazione, in servizio in unità operative di anestesia, radiologia, radioterapia, radiodiagnostica e medicina nucleare;

Ritenuto di prevedere l'accesso in soprannumero alle scuole di specializzazione del personale di ruolo in servizio nelle strutture inserite nella rete formativa nei limiti e con le modalità stabiliti, per ogni disciplina, nei protocolli d'intesa tra le università e le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalità dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacità recettiva della rete che concorre alla formazione;

Ritenuta l'esigenza, al fine anche della successiva ripartizione fra le scuole di specializzazione e di consentire ai medici in formazione specialistica di svolgere le attività formative secondo parametri quantitativi e qualitativi adeguati, di ripartire contestualmente il numero complessivo dei medici da formare e le borse di studio fra le varie regioni e province autonome in relazione al volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina, delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione e provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G. e, ove necessario, in base alla popolazione residente ed ai posti letto delle strutture di ricovero e cura di ciascuna regione e provincia autonoma;

Visto il comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanità militare e per i medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanità della Polizia di Stato;

Acquisita l'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero degli interni e il Ministero degli affari esteri per la determinazione del numero dei posti da riservare nelle scuole rispettivamente alla sanità militare, alla polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, che ha esteso ai laureati appartenenti alle categorie di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi la disciplina sulle scuole di specializzazione dei laureati in medicina e chirurgia, ivi compreso le borse di studio;

Ritenuto che l'estensione nei confronti delle altre categorie è attuabile solo a seguito dell'acquisizione di apposite risorse finanziarie;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2000/2001 il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è determinato in 6.000 medici, come da allegata tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le borse direttamente finanziate dalle regioni per le esigenze dei propri servizi sanitari possono essere assegnate, anche in soprannumero rispetto al fabbisogno di cui al comma 1 ed a quelli stabiliti, per ogni specializzazione, dall'art. 5.

Art. 2.

1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, i posti riservati al Ministero della difesa per le esigenze della sanità militare ed al Ministero degli interni per le esigenze della sanità della Polizia di Stato sono determinati rispettivamente in 32 e in 6. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. I posti riservati ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo sono determinati in numero di 30. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle condizioni e con le modalità disciplinate dall'art. 7 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Detti medici debbono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale nel Paese di provenienza.

Art. 3.

1. Il personale medico di ruolo, privo di specializzazione, in servizio in unità operative del Servizio sanitario nazionale in via prioritaria di anestesia, di anestesia e rianimazione, radiologia, radioterapia, radiodiagnostica e medicina nucleare di strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa delle predette

scuole di specializzazione, può essere ammesso a domanda in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite del dieci per cento del numero complessivo previsto per ogni disciplina ai sensi dell'art. 5 e della capacità recettiva della scuola stessa, con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità. Il personale interessato deve aver comunque superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

3. Il personale medico di ruolo, privo di specializzazione, in servizio nelle strutture sanitarie, inserite nella rete formativa della scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 e successive modificazioni, è ammesso alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalità stabiliti, per ogni disciplina, d'intesa tra le università e le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalità dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacità recettiva della rete che concorre alla formazione.

Art. 4.

1. Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti in soprannumero di cui all'art. 3, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Art. 5.

1. Per l'anno accademico 2000/2001 il numero di borse di studio a carico del bilancio dello Stato è 4.469 ed è riportato, per ciascuna specializzazione, nell'allegata tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto.

2. In relazione all'ulteriore finanziamento di lire 20 miliardi, previsto dal decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, oltre alle borse di cui al comma 1, sono assegnate ulteriori 890 borse, distinte per specializzazione come da allegata tabella 3, la cui erogazione è, comunque, condizionata alla conversione in legge del predetto decreto-legge. In attesa della conversione in legge del predetto decreto-legge, sono autorizzati alla frequenza i medici destinatari delle predette borse, individuati utilizzando le graduatorie dei concorsi per l'ammissione e distinti per le discipline ivi indicate.

3. Le borse di studio saranno ripartite, con il decreto di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione tenendo conto delle capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina, delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.

4. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, entro la concorrenza dei numeri di posti programmati e ferma restando la utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, possono essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle università, per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative.

5. Le borse di studio direttamente finanziate dalle regioni, fermo restando l'utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, sono assegnate anche in soprannumero rispetto ai fabbisogni complessivi delle singole specializzazioni di cui all'art. 1.

Art. 6.

1. Alla determinazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 nonché alla determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo dovuto ai medici in formazione si provvederà dopo l'approvazione del provvedimento legislativo di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il Ministro della sanità
VERONESI

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
SICA

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 353

TABELLA I

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Progr. 2000-2003
Cardiochirurgia	56
Chirurgia dell'apparato digerente	30
Chirurgia generale	330
Chirurgia maxillo-facciale	40
Chirurgia pediatrica	36
Chirurgia plastica e ricostruttiva	46
Chirugia toracica	41
Chirurgia vascolare	46
Ginecologia e ostetricia	256
Neurochirurgia	61
Oftalmologia	124
Ortopedia e traumatologia	220
Otorinolaringoiatria	105
Urologia	96
Totale	1.487

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Progr. 2000-2003
Anatomia e istologia patologica	113
Anestesia e rianimazione	500
Biochimica clinica	27
Farmacologia	29
Igiene e medicina preventiva	230
Medicina del lavoro	195
Medicina di comunità	8
Medicina legale	95
Medicina nucleare	72
Microbiologia e virologia	35
Patologia clinica	74
Radiodiagnostica	430
Radioterapia	110
Totale	1.918

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Progr. 2000-2003
Allergologia ed immunologia clinica	41
Audiologia e foniatria	39
Cardiologia	195
Dermatologia e venereologia	85
Ematologia	76
Endocrinologia e mal. ricambio	96
Gastroenterologia	67
Genetica medica	26
Geriatria	157
Malattie dell'apparato respiratorio	96
Malattie infettive	65
Medicina dello sport	55
Medicina fisica e riabilitazione	134
Medicina interna	320
Medicina tropicale	9
Nefrologia	158
Neurofisiopatologia	12
Neurologia	120
Neuropsichiatria infantile	90
Oncologia	144
Pediatria	261
Psichiatria	218
Psicologia clinica	21
Reumatologia	36
Scienza dell'alimentazione	35
Tossicologia medica	39
Totale	2.595

Totale programmazione per l'a.a. 2000-2001 *6.000*

Ripartizione borse a carico dello Stato

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Borse di studio 2000-2001
Cardiochirurgia	46
Chirurgia dell'apparato digerente	**21**
Chirurgia generale	300
Chirurgia maxillo-facciale	**32**
Chirurgia pediatrica	30
Chirurgia plastica e ricostruttiva	**36**
Chiragia toracica	33
Chirurgia vascolare	**34**
Ginecologia e ostetricia	212
Neurochirurgia	**50**
Oftalmologia	55
Ortopedia e traumatologia	**172**
Otorinolaringoiatria	70
Urologia	**70**
Totale	1.161

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Borse di studio 2000-2001
Anatomia e istologia patologica	95
Anestesia e rianimazione	**300**
Biochimica clinica	23
Farmacologia	**18**
Igiene e medicina preventiva	200
Medicina del lavoro	**64**
Medicina di comunità	4
Medicina legale	**35**
Medicina nucleare	60
Microbiologia e virologia	**27**
Patologia clinica	60
Radiodiagnostica	**345**
Radioterapia	85
Totale	1.316

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Borse di studio 2000-2001
Allergologia ed immunologia clinica	30
Audiologia e foniatria	**33**
Cardiologia	145
Dermatologia e venereologia	**57**
Ematologia	65
Endocrinologia e mal. ricambio	**75**
Gastroenterologia	48
Genetica medica	**19**
Geriatria	120
Malattie dell'apparato respiratorio	**75**
Malattie infettive	40
Medicina dello sport	**40**
Medicina fisica e riabilitazione	104
Medicina interna	**300**
Medicina tropicale	5
Nefrologia	**120**
Neurofisiopatologia	7
Neurologia	**75**
Neuropsichiatria infantile	50
Oncologia	**110**
Pediatria	198
Psichiatria	**175**
Psicologia clinica	16
Reumatologia	**23**
Scienza dell'alimentazione	30
Tossicologia medica	**32**
Totale	1.992

le borse di studio per l'a.a. 2000-2001 *4.469*

TABELLA 2

TABELLA 3

Borse di studio con ulteriori finanziamenti l'a.a. 2000-2001

890

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Borse di Studio 2000-2001
Cardiochirurgia	4
Chirurgia dell'apparato digerente'	0
Chirurgia generale	0
Chirurgia maxillo-facciale	2
Chirurgia pediatrica	3
Chirurgia plastica e ricostruttiva	4
Chirurgia toracica	3
Chirurgia vascolare	2
Ginecologia e ostetricia	26
Neurochirurgia	0
Oftalmologia	67
Ortopedia e traumatologia	28
Otorinolaringoiatria	25
Urologia	17
Totale	181

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Borse di studio 2000-2001
Anatomia e istologia patologica	0
Anestesia e rianimazione	151
Biochimica clinica	0
Farmacologia	0
Igiene e medicina preventiva	10
Medicina del lavoro	120
Medicina di comunità	0
Medicina legale	43
Medicina nucleare	10
Microbiologia e virologia	8
Patologia clinica	10
Radiodiagnostica	15
Radioterapia	15
Totale	382

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Borse di studio 2000-2001
Allergologia ed immunologia clinica	7
Audiologia e foniatria	0
Cardiologia	35
Dermatologia e venereologia	23
Ematologia	5
Endocrinologia e mal. ricambio	5
Gastroenterologia	12
Genetica medica	4
Geriatria	21
Malattie dell'apparato respiratorio	5
Malattie infettive	19
Medicina dello sport	10
Medicina fisica e riabilitazione	17
Medicina interna	0
Medicina tropicale	1
Nefrologia	10
Neurofisiopatologia	3
Neurologia	35
Neuropsichiatria infantile	32
Oncologia	0
Pediatria	30
Psichiatria	34
Psicologia clinica	4
Reumatologia	7
Scienza dell'alimentazione	5
Tossicologia medica	3
Totale	327

01A13526

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 29 novembre 2001.

Disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale. (Deliberazione n. 24/01/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua seduta della Commissione infrastrutture e reti del 29 novembre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla «Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni» (Open Nerwork Provision - ONP);

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla «Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/98, del 24 luglio 1998, recante «Valutazione e richiesta di modifiche dell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia»;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla «Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale»;

Vista la comunicazione della Commissione 98/C 265/02 sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla identificazione di organismi di telecomunicazione aventi notevole forza di mercato;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi»;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del 26 aprile 2000, recante: «Unbundled Access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet»;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/CE del 25 maggio 2000 «relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocità»;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali»;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2887/2000/EC del 5 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale»;

Vista la propria delibera n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000, recante «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione»;

Vista la propria delibera 14/00/CIR del 21 dicembre 2000, recante «Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000»;

Vista la propria delibera 15/00/CIR del 21 dicembre 2000, recante «Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati ring e full business company»;

Vista la propria delibera n. 3/01/CIR del 22 febbraio 2001, recante «Integrazione dell'art. 5, comma 1, della

delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazione generale l'accesso all'offerta wholesale del servizio di canale virtuale permanente»;

Visto il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Viste le risultanze della «consultazione pubblica sulla implementazione dell'accesso condiviso (shared access) nella rete locale in doppino e sul problema della gestione dello spettro (spectrum management) dei sistemi xDSL» avviata dall'Autorità in data 27 giugno 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2001, n. 160;

Vista la propria delibera n. 15/01/CIR del 25 luglio 2001, recante «Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale»;

Vista la propria lettera del 5 luglio 2001 indirizzata a Telecom Italia nella quale l'Autorità ha invitato la Società, nel provvedere alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per il 2001, a tener conto delle indicazioni contenute nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale del 5 dicembre 2000;

Sentita la società Telecom Italia nel corso dell'audizione svoltasi il 19 ottobre 2001 nell'ambito del procedimento istruttorio relativo alla «valutazione dell'offerta di riferimento per il 2001» in merito all'opportunità di inserire nell'offerta di riferimento il servizio di accesso condiviso;

Considerato quanto segue:

1. La delibera n. 2/00/CIR definisce, in linea con la normativa comunitaria in tema di accesso ed interconnessione e, più specificamente, con i principi sanciti nelle direttive 97/33/CE e 98/10/CE, le linee guida per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale;

2. In particolare, l'art. 9 (commi 1, 2 e 3) della predetta delibera pone in capo a Telecom Italia, in qualità di operatore notificato alla Commissione europea come «avente notevole forza di mercato» nei mercati della telefonia fissa, dell'interconnessione e delle linee affittate, l'obbligo di presentare un'Offerta di riferimento contenente una proposta di condizioni tecniche ed economiche d'offerta per i servizi di accesso disaggregato indicati all'art. 4 della stessa delibera, nonché il relativo manuale di procedura ed una proposta di Service Level Agreement;

3. In data 5 dicembre 2000, l'Unione europea ha emanato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000/CE, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale; il Regolamento fissa disposizioni, direttamente applicabili negli Stati membri, circa i contenuti minimi dell'Offerta di riferimento di servizi di accesso disaggregato. Il predetto Regolamento fissa, inoltre, disposizioni puntuali in merito alla fornitura di informazioni, alle procedure di ordine e di fornitura dei servizi di accesso disaggregato;

4. Il Regolamento n. 2887/2000/CE dispone per gli operatori notificati l'obbligo di pubblicare dal 31 dicembre 2000 un'offerta di riferimento per l'«accesso disaggregato alla rete locale», che comprende sia «... l'accesso completamente disaggregato alla rete locale ...», sia «... l'accesso condiviso alla rete locale ...». In base alle definizioni riportate nel Regolamento, l'«accesso completamente disaggregato alla rete locale» consiste nella «fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale (subloop unbundling) dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica». L'«accesso condiviso (shared access) alla rete locale» consiste invece nella «fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non vocale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico»;

5. Il Regolamento n. 2887/2000/CE assegna, inoltre, alle Autorità nazionali di regolamentazione compiti di vigilanza e intervento, con l'obiettivo di assicurare condizioni di non discriminazione, concorrenza leale, efficienza economica e massimo vantaggio per la clientela nella fornitura dei servizi di accesso disaggregato;

6. Il Regolamento n. 2887/2000/CE all'art. 2 *(b)* indica come soggetti legittimati a richiedere la fornitura di un servizio di accesso disaggregato alla rete locale, sia esso «full unbundling» o accesso condiviso, «il terzo debitamente autorizzato ai sensi della direttiva 97/13/CE(7) o abilitato a fornire servizi di comunicazioni in virtù della legislazione nazionale e che ha titolo all'accesso disaggregato ad una rete locale»;

7. L'art. 3 della delibera n. 2/00/CIR dispone che i soggetti legittimati a richiedere la fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale sono gli operatori licenziatari ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

8. L'art. 2 della delibera n. 467/00/CONS dispone che la disciplina in materia di autorizzazioni generali si applica ai servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico diversi dalla telefonia vocale e dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze;

9. La delibera n. 3/01/CIR integra l'art. 3 della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazione generale l'accesso all'offerta wholesale del servizio di «canale virtuale permanente»;

10. L'art. 4, comma 3, della delibera n. 15/01/CIR estende agli operatori autorizzati l'accesso ad offerte wholesale di servizi di accesso formulate da parte di OLO (Other Licensed Operator);

11. Allo scopo di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito all'implementazione delle modalità di accesso condiviso per l'accesso disaggregato alla rete di distribuzione in doppino di rame con i sistemi xDSL, l'Autorità ha attivato, in data 27 giugno 2001, una consultazione pubblica sulla implementazione dell'accesso condiviso e gestione dello

spettro nella rete di distribuzione in doppino di rame. La scelta dell'Autorità di avviare una consultazione pubblica è maturata nell'ambito dell'attività dell'Unità per il monitoraggio. con il consenso unanime degli operatori, sulla base dell'esigenza, diffusamente percepita, di definire *ex ante* alcune linee guida di natura tecnica ed economica. Dall'esame delle risultanze della consultazione sono emerse una serie di tematiche meritevoli di approfondimenti, di seguito richiamate;

12. Il servizio di accesso condiviso non richiede l'utilizzo di risorse scarse, né in termini di frequenze. né in termini di numerazione. L'Autorità ha pertanto ritenuto di includere tra i soggetti aventi titolo a richiedere il servizio di accesso condiviso anche i soggetti titolari di autorizzazione generale, a condizione che essi assumano gli stessi oneri degli operatori licenziatari per quanto riguarda la fornitura agli utenti finali di servizi xDSL tramite accesso condiviso;

13. Il servizio di accesso condiviso si basa sul fatto che i servizi di telefonia vocale ed alcuni servizi a larga banda, trasmessi con tecnica xDSL, utilizzano diverse bande di frequenza e possono quindi coesistere sullo stesso doppino (modem adatti a tale scopo sono ad es. quelli utilizzante la tecnica ADSL e VDSL). Un aspetto emerso dalla consultazione riguarda il fatto che la rete di accesso prevede oggi il trasporto della telefonia vocale con tecnica analogica POTS e numerica ISDN. La normativa internazionale e lo stato attuale della tecnologia consentono di realizzare l'accesso condiviso sia nel caso POTS sia nel caso ISDN. Questa seconda possibilità è stata introdotta in alcuni Paesi europei con opportuni accorgimenti tecnici per evitare interferenze tra linee che utilizzano ADSL su POTS e linee che utilizzano ADSL su ISDN. Allo scopo di non discriminare gli utenti (il cui numero è sempre crescente) connessi tramite linee ISDN, l'Autorità ha ritenuto di contemplare la possibilità di implementare entrambe le soluzioni, a condizione che siano praticabili gli opportuni accorgimenti necessari ad evitare interferenze dannose tra linee che già utilizzano ADSL su POTS e le linee su cui si intende utilizzare ADSL su ISDN;

14. Un altro elemento emerso dalla consultazione riguarda il fatto che per l'implementazione dell'accesso condiviso è necessario utilizzare, sia nella terminazione d'utente sia nella centrale locale pertinente, uno splitter che effettui gli opportuni filtraggi del segnale su doppino per evitare interferenze tra servizi di telefonia vocale e servizi xDSL. Lo splitter è quindi un dispositivo singolo che viene utilizzato da entrambi gli operatori. La scelta su quale degli operatori in line sharing debba fornire lo splitter influenza in modo determinante tempi, modi e costi di implementazione del servizio di accesso condiviso. Su tale punto l'Autorità ha determinato che il soggetto che fornisce lo splitter, tanto nella centrale locale, che presso la terminazione dell'utente, sia l'Operatore che richiede il servizio di accesso condiviso. Tale scelta è stata dettata dalle seguenti considerazioni:

a) favorire la rapidità e facilità di implementazione dell'accesso condiviso;

b) ridurre i costi di implementazione;

c) ridurre gli spazi occupati dagli splitter sia nelle aree riservate alla co-locazione che sul permutatore dell'operatore notificato;

d) semplificare le attività da effettuare in caso di migrazione tra servizi shared access e full unbundling;

e) scegliere la soluzione che presenta la maggiore analogia strutturale con il full unbundling e che quindi consente il riuso di esperienza e procedure pregresse;

f) ridurre al minimo i disservizi del cliente finale, facendo in modo che quest ultimo abbia rapporti commerciali, per quanto riguarda i servizi xDSL, unicamente con l'operatore che fornisce tali servizi;

15. Nell'ambito della consultazione sono stati trattati temi riguardanti le condizioni economiche di offerta del servizio di accesso condiviso. L'implementazione dell'accesso condiviso richiede sia elementi della rete di distribuzione già utilizzati dall'operatore notificato per la fornitura del servizio di telefonia vocale, sia elementi aggiuntivi specifici per la fornitura del servizio di accesso condiviso (ad. es. splitter, cavi di raccordo tra il permutatore dell'operatore notificato e il permutatore di confine con l'operatore che ha richiesto accesso condiviso). L'Autorità ritiene che le condizioni economiche di offerta debbano essere definite, nel rispetto del principio dell'orientamento ai costi, attribuendo all'operatore che richiede accesso condiviso solo i costi incrementali necessari per la predisposizione dell'accesso condiviso ed escludendo i costi comuni in quanto già coperti dalle attuali tariffe per i servizi di telefonia. Tra i costi incrementali l'Autorità pone quelli necessari per:

a) splitter (se fornito dall'operatore notificato);

b) alimentazione dello splitter in centrale (solo nel caso di splitter attivi);

c) spazi di centrale per alloggiamento splitter (nel caso di splitter stand alone);

d) cavi di raccordo tra il permutatore dell'operatore notificato e il permutatore di confine con l'operatore che utilizza il servizio di accesso condiviso;

e) effettuazione delle permute necessarie ai collegamenti per l'accesso condiviso;

f) manutenzione addizionale necessaria per l'accesso condiviso;

g) costi dell'implementazione della linea (qualora necessario);

h) co-locazione a carico dell'operatore che richiede accesso condiviso, ove questi già non abbia co-locazione per altri fini;

16. L'Autorità ha inoltre riscontrato, dalle risultanze della consultazione, l'interesse da parte di alcuni operatori a valorizzare il ruolo dell'accesso condiviso, inteso ad allargare l'accesso alla rete locale ad un numero di soggetti maggiore di quanto non sia possibile con il full unbundling, introducendo la possibilità di fornire o acquistare servizi wholesale basati appunto sull'utilizzo di linee in accesso condiviso. Sotto un profilo contrattuale-gestionale, l'introduzione della possibilità di un'offerta wholesale pone l'esigenza di definire i rapporti tra gli operatori coinvolti nel processo di fornitura dei servizi all'utente finale: l'operatore notifi-

cato, l'operatore titolare del contratto con il cliente finale e l'operatore che ha un contratto di accesso disaggregato (condiviso) con l'operatore notificato e che fornisce il servizio intermedio. Appare peraltro opportuno specificare che, alla luce del vigente regime autorizzatorio, la possibilità di realizzare offerte di servizi wholesale è riservata agli operatori titolari di licenza individuale;

Udita la relazione finale del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizione e riferimenti

1. Ai fini delle disposizioni del presente provvedimento, si intende per:

a) «accesso disaggregato alla rete locale», i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale e di accesso condiviso alla rete locale, di cui ai successivi punti *c)* e *d)* del presente articolo;

b) «sottorete locale», una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete pubblica fissa;

c) «servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale», il servizio che consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;

d) «servizio di accesso condiviso», il servizio che consiste nella fornitura dell'accesso alla porzione di spettro non utilizzata per servizi di telefonia vocale di una coppia elicoidale simmetrica in rame della rete locale o della sottorete locale. In tale porzione di spettro, l'operatore che ha richiesto l'accesso condiviso può fornire servizi basati su tecnologia xDSL, mentre la porzione inferiore allo spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico del servizio telefonico;

e) «operatore notificato», ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato come avente notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;

f) «operatore licenziatario», ogni organismo di telecomunicazioni titolare di una licenza individuale ai sensi dell'art. 2, commi 2, lettere *a)* e *b)*, e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

g) «licenza individuale», un'autorizzazione rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti ad un'impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, possono aggiungersi a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento;

h) «autorizzazione generale», un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, è ottenuta su semplice denuncia di inizio attività ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso.

2. Le definizioni del presente articolo integrano e non sostituiscono le definizioni recate dalla normativa vigente in materia di accesso disaggregato alla rete locale, con particolare riferimento a quelle recate dall'art. 1, comma 1, della delibera 2/00/CIR.

3. Le definizioni dei termini tecnici riportati nella presente delibera sono contenute nel glossario e definizioni annessi all'allegato *A*.

Art. 2.

Obbligo di fornitura del servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale

1. L'operatore notificato inserisce all'interno dell'Offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato a livello locale, le condizioni di fornitura per il servizio di accesso alla sottorete locale, conformemente alle linee guida di implementazione di cui all'allegato *A*, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera e delle disposizioni vigenti in materia di accesso disaggregato alla rete locale.

Art. 3.

Obbligo di fornitura del servizio di accesso condiviso a livello di rete locale

1. L'operatore notificato inserisce all'interno dell'Offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato a livello locale, le condizioni di fornitura per il servizio di accesso condiviso, conformemente alle linee guida di implementazione di cui all'allegato *A*, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera e delle disposizioni vigenti in materia di accesso disaggregato alla rete locale.

Art. 4.

Soggetti legittimati a richiedere la fornitura del servizio di accesso condiviso a livello di rete locale

1. Gli operatori licenziatari hanno diritto a richiedere la fornitura del servizio di accesso condiviso a livello di rete locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera e delle disposizioni vigenti in materia di accesso disaggregato alla rete locale.

2. Gli operatori titolari di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS, hanno diritto a richiedere la fornitura del servizio di accesso condiviso a livello di rete locale, in tutti casi in cui intendano utilizzare tale servizio per la fornitura alla clientela finale di servizi innovativi di accesso a larga banda mediante tecnologia xDSL.

3. Gli operatori titolari di un'autorizzazione generale sono tenuti, in applicazione delle presenti disposizioni, al rispetto degli oneri gravanti sugli operatori licenziatari relativi alla fornitura agli utenti finali di servizi xDSL tramite accesso condiviso.

Art. 5.

Offerta wholesale per i servizi di accesso condiviso a livello di rete locale

1. Gli operatori titolari di licenza individuale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e comma 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997, che abbiano sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di accesso condiviso alla rete locale dell'operatore notificato, hanno la facoltà di utilizzare tali servizi ai fini della formulazione di offerte di servizi intermedi di accesso rivolte ai soggetti di cui al successivo comma 2.

2. Sono legittimati ad accedere alle offerte di servizi intermedi di cui al precedente comma 1, gli operatori titolari di licenza individuale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e comma 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997, nonché gli operatori titolari di un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS, nel rispetto dei limiti di utilizzo connessi al rispettivo titolo autorizzatorio.

3. Gli operatori di cui al precedente comma 2 sono titolari del rapporto contrattuale con il cliente finale e sono tenuti a produrre all'operatore fornitore del servizio intermedio copia del contratto sottoscritto con il cliente.

Art. 6.

Aspetti economici

1. Le condizioni economiche di offerta del servizio di accesso condiviso alla rete locale sono definite nel rispetto dei princìpi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo.

2. I costi ammessi sono solamente quelli incrementali imputabili alla fornitura del servizio di accesso condiviso.

Art. 7.

Contenuti dell'Offerta di riferimento

1. L'Offerta di riferimento pubblicata dall'operatore notificato contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura del servizio di accesso condiviso e di accesso alla sottorete locale, conformemente a quanto riportato nell'allegato *A*.

2. L'offerta di riferimento riporta in allegato un manuale di procedura contenente i necessari elementi tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali per l'effettiva operatività dei servizi di accesso condiviso alla rete locale e di accesso alla sottorete locale.

3. L'offerta di riferimento riporta in allegato una proposta di Service Level Agreement (SLA) contenente tutti gli elementi relativi agli standard di qualità ed alle modalità di fornitura del servizio di accesso condiviso e di accesso alla sottorete locale.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. L'operatore notificato adegua e pubblica la propria offerta di riferimento, l'allegato manuale di procedura ed il Service Level Agreement di cui all'art. 7, entro quindici giorni dalla notifica della presente delibera.

2. L'Autorità verifica i contenuti dell'offerta di riferimento, del manuale di procedura e della proposta di Service Level Agreement richiedendo, se del caso, eventuali modifiche.

3. Conseguentemente alla notifica della presente delibera, l'operatore notificato avvia un'attività di sperimentazione. L'operatore notificato comunica all'Autorità e agli operatori, attraverso adeguate forme di pubblicità, gli obiettivi, i termini e le condizioni per la partecipazione alla fase sperimentale. L'Autorità si riserva di fornire indirizzi integrativi ai suddetti elementi comunicati dall'operatore notificato.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 29 novembre 2001

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 24/01/CIR

LINEE GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE TECNICA

Il presente allegato descrive il servizio di accesso condiviso a livello di rete locale di cui all'art. 1 della presente delibera.

1. *Descrizione del servizio di accesso condiviso.*

Il «servizio di accesso condiviso» consiste nell'offerta disaggregata in uso della porzione di spettro non utilizzata per servizi di telefonia vocale di una coppia elicoidale simmetrica in rame della rete locale o della sottorete locale di distribuzione. In tale porzione di spettro l'operatore che ha richiesto l'accesso condiviso può fornire servizi basati su tecnologia xDSL mentre la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico del servizio telefonico. Allo scopo di eliminare le possibili interferenze tra i servizi dell'operatore che offre i servizi di telefonia vocale e dell'operatore che fornisce servizi xDSL è necessario l'utilizzo di uno splitter. Lo splitter è un dispositivo che viene istallato presso la terminazione d'utente e presso la centrale locale pertinente di quella sede cliente. Esso è costituito da un filtro passa basso, per i servizi di telefonia vocale, ed un filtro passa alto, per i servizi xDSL. Parte dello splitter, quella che svolge la funzione di filtro passa alto, è in alcuni casi incorporata nel modem xDSL.

L'accesso condiviso è realizzato in due modalità:

1) trasmissione di servizi ADSL in condivisione con servizi POTS (c.d. ADSL su POTS);

2) trasmissione di servizi ADSL in condivisione con servizi ISDN (c.d. ADSL su ISDN).

I metodi per configurare la trasmissione su singolo doppino di servizi «ADSL su POTS» oppure «ADSL su ISDN» sono descritti nella Raccomandazione ITU G.992.1[1]

La trasmissione con tecnica ADSL è conforme alle Raccomandazioni ITUG.992.1 per l'ADSL c.d. full rate e alla Raccomandazione ITU-T G.992.2 per il c.d. «splitterless ADSL» o «ADSL Lite» che consente l'utilizzo, in sostituzione dello splitter che va installato nella terminazione d'utente, di singoli micro-filtri di tipo passa basso, ognuno dei quali può essere connesso dallo stesso utente all'apparecchio telefonico[2].

Nel seguito vengono fornite le linee guida di implementazione dell'accesso condiviso nel caso di utilizzo del sistema ADSL. Tali linee guida saranno adattate nel caso in cui la normativa internazionale produca degli standard per altri apparati xDSL adatti all'uso in accesso condiviso (si veda ad esempio il sistema VDSL tuttora in corso di standarizzazione) e lo stato di maturazione della tecnologia e del mercato ne consenta l'introduzione nella rete locale.

2. *Configurazione tecnica di implementazione dell'accesso condiviso a livello di rete locale.*

L'offerta del servizio di accesso condiviso si basa sulla catena impiantistica riportata in Fig. 1 e comprende:

1) Splitter d'utente [3], Viene fornito dall'operatore che richiede il servizio di accesso condiviso. Risulta comunque utile prevedere una modalità di fornitura da parte dell'ON a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Lo splitter deve essere conforme alle specifiche tecniche riportate nella sezione 3 del presente allegato.

2) Splitter nella centrale locale (SL/SGU) pertinente di quella sede cliente. Viene fornito dall'operatore che richiede il servizio di accesso condiviso. Risulta comunque utile prevedere una modalità di fornitura da parte dell'ON a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Lo splitter deve essere conforme alle specifiche tecniche riportate nella sezione 3 del presente allegato. Lo splitter può essere integrato nel DSLAM o di tipo stand alone.

3) Cavo di raccordo *(a)* che collega il lato centrale del MDF al HDF e trasporta sia la telefonia vocale sia i servizi ADSL. Le caratteristiche e la lunghezza del cavo di raccordo sono compatibili con i requisiti di qualità della telefonia vocale. Tali requisiti sono riportati nell'offerta di riferimento dell'ON. Il cavo di raccordo viene fornito e installato dall'ON.

4) Cavo di raccordo *(b)* che collega il lato rete del MDF al HDF e trasporta i servizi di telefonia vocale. Le caratteristiche e la lunghezza del cavo di raccordo sono compatibili con i requisiti di qualità della telefonia vocale. Tali requisiti sono riportati nell'offerta di riferimento dell'ON. Il cavo di raccordo viene fornito dall'ON.

5) Tratta di rete dal MDF fino alla terminazione d'utente. Viene fornita dall'ON e comprende: raccordo di abbonato, distributore, tratta della rete secondaria, armadio di distribuzione, tratta della rete primaria, permutatore.

Fig. 1 - Schema di principio di implementazione dell'accesso condiviso nel caso ADSL su POTS o ADSL su ISDN (co-locazione fisica).

Per quanto riguarda le procedure di test in linea occorre tener presente che i problemi connessi alla risorsa fisica in rame si possono verificare sia in banda fonica sia alle frequenze superiori. Per quanto riguarda malfunzionamenti in banda fonica molti guasti possono essere individuati anche con lo splitter in uso. Viceversa in altri casi può essere necessario dover effettuare il test senza lo splitter in cascata. Per tale ragione è necessario che lo SLA tra i due operatori definisca le modalità di disconnessione tramite bypass dello splitter minimizzando i disservizi per l'utente e per gli operatori coinvolti. Gli stessi aspetti sono previsti nello SLA per i guasti che possono verificarsi nella banda utilizzata per i servizi xDSL.

3. *Caratteristiche tecniche dello splitter per ADSL su POTS/ISDN.*

Lo splitter è un dispositivo a tre porte: una verso la linea d'utente (L), una verso il modem ADSL (X) ed una verso gli apparati per la telefonia (telefono o autocommutatore) (T). Le porte T e X devono essere idealmente isolate. Fra le porte L e T e viceversa devono sussistere condizioni di massima trasparenza per tutte le funzionalità della rete PSTN.

Le caratteristiche tecniche dello splitter rispettano gli standard di riferimento (ETSI e/o ITU) allo scopo di evitare qualunque distorsione del segnale in banda fonica e in banda dati che porti ad una degradazione della qualità del servizio percepita dall'utente finale. Le caratteristiche dello splitter sono definite nei documenti ETSI TR 101 728 V1.1.1 (2000-12), ETSI TR 101 388 V1.2.1 (2001-10) ed ETSI TR 102 139 V1.1.1 (2000-06), e il sistema ADSL utilizzato è conforme alla tecnologia di trasmissione numerica definita nella raccomandazione ITU-T G.992.l.

4. *Co-locazione.*

Gli operatori che richiedono il servizio di accesso condiviso hanno requisiti di spazio simili a quelli necessari nel caso di full ULL. Di conseguenza gli obblighi dell'ON relativi alla collocazione nel caso dell'accesso condiviso sono gli stessi previsti nell'allegato *A* della delibera n. 2/00/CIR. La configurazione riportata nella Fig. 1 si riferisce alla co-locazione fisica interna degli apparati dell'operatore che richiede accesso condiviso in ambienti opportuni adibiti all'interno della centrale dell'ON (SL/SGU). Il servizio di accesso condiviso viene fornito anche secondo la modalità di co-locazione fisica esterna (o a distanza) in appositi cabinet/armadio nei pressi dei siti dell'ON.

---

[1] Lo standard G.992.1 Annex B dell'ITU-T prevede anche la coesistenza di ADSL e ISDN sullo stesso doppino («ADSL su ISDN»). In tal caso per evitare interferenze con il segnale ISDN (il cui spettro si estende fino a circa 90-130 kHz a secondo che il codice di linea utilizzato sia 2B1Q o 4B3T) la banda utilizzata dal sistema ADSL viene ristretta all'intervallo che va da circa 138 kHz a 1.1 MHz (i toni DMT da 0 a 28 non vengono utilizzati). La presenza contemporanea delle due soluzioni ADSL su POTS e ADSL su ISDN su doppini adiacenti può comportare problemi di interferenza (paradiafonia) per cui la fattibilità e modalità di implementazione dell'accesso condiviso nel caso ADSL su ISDN condizionata alla possibilità di adottare opportuni accorgimenti tecnici necessari ad evitare interferenze dannose tra linee che utilizzano ADSL su POTS e linee su cui si richiede di utilizzare ADSL su ISDN.

[2] Tale soluzione, basata sull'utilizzo di micro-filtri, viene spesso indicata con il termine ADSL con «splitter distribuito».

[3] Lo splitrer nella terminazione di utente può essere omesso e sostituito con micro-filtri applicabili a ciascun apparecchio telefonico nel caso di utilizzo della tecnica «ADSL Lite».

5. *Struttura dei costi del servizio di accesso condiviso.*

La struttura di pricing del servizio di accesso condiviso è articolata in canoni mensili e contributi *«una tantum»*, questi ultimi sono ulteriormente distinti in contributo impianto e contributi aggiuntivi. Il valore del canone è legato solo ai costi aggiuntivi dovuti alla fornitura del servizio di accesso condiviso rispetto a quelli legati alla fornitura del servizio di telefonia vocale e non contiene i costi comuni. I costi comuni sono quelli legati a tutti gli elementi della rete di distribuzione ed alle attività svolte per la fornitura del servizio di telefonia vocale e che sono già coperti dalle tariffe relativi a tali servizi.

6. *Condizioni relative all'accesso disaggregato alla sottorete locale (sub-loop unbundling).*

6.1 *Definizione del servizio.*

L'accesso alla sottorete locale è una forma di accesso disaggregato in cui viene consentito all'operatore beneficiario l'accesso ad una rete locale parziale (in rame o in fibra) che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa.

6.2 *Informazioni minime necessarie riguardo gli elementi della sottorete cui è offerto l'accesso.*

L'operatore notificato mette a disposizione lo spazio fisico e le risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature pertinenti di un beneficiario, che intende usufruire del servizio di accesso alla sottorete locale. L'operatore notificato rende altresì disponibili le risorse connesse alla fornitura dell'accesso disaggregato alla sottorete locale, in particolare gli spazi per la ubicazione degli apparati del soggetto beneficiario, i cavi di collegamento e i sistemi informatici pertinenti, il cui accesso è necessario a un beneficiario per fornire i servizi su base concorrenziale ed equa.

Gli elementi minimi necessari che sono resi disponibili dall'operatore notificato sono:

a) informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici intermedi della rete locale;

b) informazioni relative a disponibilità di sottoreti locali in parti specifiche della rete di accesso;

c) condizioni tecniche relative all'accesso alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della sottorete locale;

d) procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso;

e) servizi di co-locazione nei punti di accesso alla sottorete locale dove per «co-locazione» si intende la messa a disposizione dello spazio fisico e delle risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature pertinenti di un beneficiario;

f) opzioni di co-locazione nei siti di cui al precedente punto;

g) caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere installate;

h) condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti;

i) norme di sicurezza;

j) norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio limitato nei punti di accesso alla sottorete locale.

GLOSSARIO

ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line;

CPE - Customer Premise Equipment;

DMT - Discrete Multitone;

DSL - Digital subcriber Line;

DSLAM - DSL Access Multiplexer;

HDF - Hand-over Distribution Frame;

ISDN - lntegrated Services Digital Network;

ITU - International Telecommunications Union;

MDF - Main Distribution Frame;

NT - Network Termination;

ON - Operatore Notificato;

ONP - Open Network Provision;

POTS - Plain Old Telephone Service;

SA - Shared Access;

SGU - Stadio di Gruppo Urbano;

SL - Stadio di Linea;

SLA - Service Level Agreement;

SGT - Stadio di Gruppo di Transito;

TR - Technical Recommandation;

ULL - Unbundling Local Loop;

VDSL - Very high bit rate Digital Subscriber Line;

xDSL - Digital Subscriber Line di tipo «x»;

DEFINIZIONI

Accesso disaggregato: istituto mediante il quale un operatore rende disponibili, a qualsiasi altro operatore che ne faccia richiesta per la fornitura di un servizio di telecomunicazioni, dei singoli elementi dell'infrastruttura di rete in modo non discriminatorio e in qualsiasi punto tecnicamente ragionevole. In genere, il servizio di accesso disaggregato può comprendere sia la disponibilità fisica/virtuale dell'elemento di rete sia alcune funzioni basilari di manutenzione dello stesso. L'«accesso disaggregato alla rete locale», include sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale (full unbundling), sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale.

Armadio di distribuzione: punto di sezionamento fra rete di distribuzione primaria e secondaria che rappresenta un elemento di elasticità. Chiamato anche armadio di distribuzione primario.

Borchia d'utente: vedi Terminazione d'utente.

Cavo a coppie simmetriche: cavo in rame realizzato con coppie di conduttori fisicamente ed elettricamente simmetrici rispetto alla terra.

Distributore: elemento di separazione tra la rete di distribuzione secondaria in cavo a coppie simmetriche in rame e i singoli raccordi di utente. Chiamato anche distributore secondario.

DSLAM: DSL Access Multiplexer. Elemento che affascia lato utente i modem xDSL sui quali si attestano le linee d'utente xDSL raccolte. Realizza funzioni di multiplazione delle suddette linee xDSL su un'interfaccia a larga banda con protocollo di tipo ATM od IP.

ETSI: European Telecommunications Standards Institute: l'organismo europeo di Stati membri il cui compito è quello di definire gli standards e raccomandazioni dell'industria europea di telecomunicazioni.

FULL ULL (Full Unbundling): «accesso completamente disaggregato alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica nel caso di accesso alla rete in rame.

HDF: Hand-Over Distribution Frame. Vedi Permutatore di scambio.

ISDN: Rete numerica che permette la fornitura di servizi di telefonia pubblica in connettività numerica end-to-end e servizi dati.

ITU-T (International Telecommunication Union-Telecommunications): l'organismo internazionale di Stati membri il cui compito è quello di definire gli standards e raccomandazioni dell'industria internazionale di telecomunicazioni.

MDF: Main Distribution Frame. Vedi Permutatore.

Permutatore (Urbano): Main Distribution Frame nella terminologia inglese. Elemento posto in centrale al confine tra la rete di distribuzione in rame e l'autocommutatore. Svolge le funzioni di terminazione e numerazione della rete in rame e consente la funzione di permutazione, protezione e sezionamento tra la rete e l'autocommutatore.

Permutatore di scambio (Hand-Over Distribution Frame): Permutatore che realizza il confine tra il permutatore dell'operatore notificato e quello dell'operatore co-locato. Ad esso accedono entrambi gli operatori.

POTS: Rete pubblica di telefonia che consente la fornitura end-to-end di servizi di telefonia pubblica in connettività analogica di tipo 3.1 kHz.

Raccordo di utente: singola coppia simmetrica in rame che dal distributore arriva alla terminazione di utente.

Rete di distribuzione in rame: complesso di portanti fisici basati su coppie simmetriche (doppini) in rame e terminazioni che si estende dal permutatore presso la centrale locale (SGU o SL) fino alla rete di abbonato.

Rete di distribuzione: svolge le stesse funzioni della rete di accesso. Mentre con rete di distribuzione s'intende usualmente la porzione di rete locale realizzata da collegamenti in rame (ma anche fibra in taluni casi) e apparecchiature passive quali distributori e ripartitori, il termine rete di accesso è più generico e indica una porzione di rete locale che può comprendere anche apparati trasmissivi di diverso tipo quali multiplatori di utente, Sistemi di Accesso Flessibile, Sistemi di Accesso Sincrono, ecc. Il termine rete di distribuzione non è definito formalmente e nel presente contesto normativo non è usato, se non in casi specifici per indicare specifiche porzioni di rete di accesso e quando non sono possibili ambiguità.

Rete di distribuzione in rame primaria: parte della rete di distribuzione in rame che collega la centrale locale (SGU o SL) agli armadi di distribuzione (nel caso di rete elastica) o anche direttamente ai centri nodali di riparto elementare (nel caso di rete rigida).

Rete di distribuzione in rame secondaria: parte della rete di distribuzione in rame che collega l'armadio di distribuzione o il centro nodale di riparto elementare (nel caso di rete rigida) ai distributori.

Sottorete locale: per «sottorete locale», si intende una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa.

Stadio di gruppo urbano: lo stadio di commutazione che svolge funzioni di instradamento verso le SGT e gestisce tutti gli SL che ad esso fanno capo (livello 2 della gerarchia di commutazione di Telecom Italia).

Stadio di linea: lo stadio di commutazione che consente la raccolta dell'utenza attraverso la rete di distribuzione (livello 3 della gerarchia di commutazione di Telecom Italia). Può essere sia remotizzato che co-locato presso la centrale SGU. Normalmente realizzato con un modulo remoto dell'autocommutatore posto presso la SGU.

Strisce di permutazione: elementi, posti presso un multiplatore o uno SL remoto, che costituiscono il punto ove sono attestate le coppie corrispondenti al livello periferico di rete. Svolgono le funzioni di permutazione, protezione e sezionamento delle coppie.

Sub-Loop Unbundling: accesso disaggregato alla «sottorete locale».

Terminazione di utente (Network Termination): punto in cui è attestata presso l'utente la linea fisica, cui sono collegati gli apparati e/o l'impianto di utente.

XDSL: una famiglia di standard e di tecnologie trasmissive concepite per realizzare flussi dati ad alta velocità sugli esistenti doppini in rame della rete di distribuzione. La lettera «x» sottintende la genericità dei sistemi DSL e viene sostituita da «A», «RA», «H», «S», «I», «V» in funzione della capacità trasmissiva dell'apparato DSL.

01A13607

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Salerno n. 416155 del 6 novembre 2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico al CED;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'Ufficio del garante del contribuente per la regione Campania, con nota n. 411 del 20 novembre 2001, ha espresso parere favorevole all'emissione del relativo decreto di mancato funzionamento;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: giorni 31 ottobre e 2 novembre 2001; regione Campania - Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Salerno (via dei Principati, 75).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 5 dicembre 2001

p. *Il direttore compartimentale*
FIORILLO

01A13742

DECRETO 6 dicembre 2001.

Accertamento di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Isernia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER IL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Isernia, prot. 76188 del 16 novembre 2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento per i servizi inerenti il catasto terreni e fabbricati;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al mancato funzionamento del sistema informativo causa guasto del server «Digital Alpha 2000», con conseguente interruzione delle operazioni di aggiornamento degli atti catastali, nonché delle attività di visura e rilascio delle certificazioni catastali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: per i giorni 12, 13, 14 e 15 novembre 2001 sono state interrotte le operazioni inerenti l'aggiornamento degli atti catastali, le attività di visura e rilascio delle certificazioni catastali.

Regione Molise:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore compartimentale: GERBINO

01A13593

DECRETO 6 dicembre 2001.

Accertamento di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Frosinone, prot. 236606 del 9 novembre 2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento per i servizi generali e servizi erariali;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ai guasti dell'alimentazione generale di energia elettrica, con conseguente rallentamento delle attività lavorative ed il servizio al pubblico delle aree catastali; servizi generali e servizi erariali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: per i giorni 6 e 7 novembre 2001 sono state rallentate le attività lavorative ed il servizio al pubblico delle aree catastali; servizi generali e servizi erariali;

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore compartimentale: GERBINO

01A13594

DECRETO 6 dicembre 2001.

Adeguamento all'euro delle specifiche tecniche allegate al decreto ministeriale 10 marzo 1995 relativamente alle note di iscrizione e alle domande di annotazione nei campi contenenti dati espressi in lire.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
DI GIUSTIZIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme del servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante l'approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione, nonché le relative specifiche tecniche;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visti l'art. 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, concernente l'immissione in circolazione dell'euro, a decorrere dal 1° gennaio 2002;

Considerata l'esigenza di adeguare i campi dei modelli di nota di iscrizione e di domanda di annotazione approvati con il decreto ministeriale 10 marzo 1995, nei quali sono presenti dati espressi in lire;

Ritenuta, in conseguenza, la necessità di apportare modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato *B* al citato decreto ministeriale 10 marzo 1995, limitatamente ai predetti dati;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, le specifiche tecniche allegate al decreto ministeriale 10 marzo 1995 sono sostituite dalle specifiche tecniche descritte nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore: PICARDI

Il Capo del dipartimento: TATOZZI

ALLEGATO

RECORD DI TIPO 2

DATI DELLE ISCRIZIONI

Per le iscrizioni i campi da 91 a 232 vanno sostituiti dai seguenti:

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
Capitale (parte intera - in euro)	**91-101**	**N**	
Capitale (parte decimale - in euro)	**102-103**	**N**	
Tasso interesse annuale (parte intera)	105-106	N	
Tasso interesse annuale (parte decimale)	107-109	N	
Tasso interesse semestrale (parte intera)	111-112	N	
Tasso interesse semestrale (parte decimale)	113-115	N	
Importo interessi (parte intera - in euro)	**117-127**	**N**	
Importo interessi (parte decimale - in euro)	**128-129**	**N**	
Spese e interessi di mora (parte intera - in euro)	131-141	N	
Spese e interessi di mora (parte decimale - in euro)	**142-143**	**N**	
Totale (parte intera - in euro)	**145-155**	**N**	
Totale (parte decimale - in euro)	**156-157**	**N**	
Importi o tassi variabili	159	N	0=assenza 1=presenza
Importi in valuta estera	161	N	0=assenza 1=presenza
Somma iscritta da aumentare automaticamente	163	N	0=assenza 1=presenza
Condizione risolutiva	165	N	0=assenza 1=presenza
Durata del tempo di esigibilità del credito	167-172	N	(aammgg)
Termine ipoteca	174-181	N	(gg/mm/aaaa)
Stipula con un unico contratto	183	N	0=assenza 1=presenza
Numero dei titoli di credito garantiti	185-189	N	
Elenco macchinario pertinenze	191	N	0=assenza 1=presenza
Data della formalità di riferimento	193-200	N	(ggmmaaaa)
Numero della formalità di riferimento	202-207	N	
Secondo numero della formalità di riferimento	208-210	N	
Parti libere nel quadro D relative al quadro A	212	N	0=assenza 1= presenza
Parti libere nel quadro D relative al quadro B	213	N	0=assenza 1=presenza
Parti libere nel quadro D relative al quadro C	214	N	0=assenza 1=presenza
Filler	215-232	AN	spazi

RECORD DI TIPO 2

DATI DELLE ANNOTAZIONI

Per le annotazioni i campi da 91 a 232 vanno sostituiti dai seguenti:

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
Voltura catastale dell'atto originario	91	N	0 = non provoca la voltura catastale dell'atto originario. 1 = provoca la voltura catastale dell'atto originario.
Data formalità da annotare	93-100	N	(ggmmaaaa)
Numero formalità da annotare	102-107	N	
Secondo numero formalità da annotare	108-110	N	
Tipo nota da annotare	112	A	T=trascrizione I=iscrizione A=annotazione
Riduzione somma dovuta da euro (parte intera - in euro)	**114-124**	**N**	
Riduzione somma dovuta da euro (parte decimale - in euro)	**125-126**	**N**	
Riduzione somma dovuta a euro (parte intera - in euro)	**128-138**	**N**	
Riduzione somma dovuta a euro (parte decimale - in euro)	**139-140**	**N**	
Riduzione somma ipoteca da euro (parte intera - in euro)	**142-152**	**N**	
Riduzione somma ipoteca da euro (parte decimale - in euro)	**153-154**	**N**	
Riduzione somma ipoteca a euro (parte intera - in euro)	**156-166**	**N**	
Riduzione somma ipoteca a euro (parte decimale - in euro)	**167-168**	**N**	
Valore immobili liberati (parte intera - in euro)	**170-180**	**N**	
Valore immobili liberati (parte decimale in euro)	**181-182**	**N**	
Filler	183-233	AN	spazi

I campi seguenti da 234 a 600 rimangono immutati per tutti i tipi di nota.

RECORD DI TIPO 3

DATI DEGLI IMMOBILI

Descrizione del campo	**Posizione**	**Tipo rappres. dei dati**	**Valore**
Codice fiscale del pubblico ufficiale o del richiedente la trascrizione	1-16	AN	
Primo numero di repertorio	17-23	N	
Secondo numero di repertorio	24-28	N	
Progressivo nota (da impostare nel caso di più note aventi lo stesso numero di repertorio o in assenza di numero di repertorio)	29-31	N	
Tipo record	32	N	3
Progressivo di unità negoziale	33-36	N	
Progressivo immobile per u.n.	37-40	N	
Progressivo estremi precedenti (questo campo va utilizzato solo per i record contenenti gli estremi precedenti oltre il terzo)	41-43	N	
Comune a cui appartiene l'immobile	44-77	AN	
Codice catastale del comune (comprensivo di eventuale sezione censuaria per i terreni)	87-91	AN	
Tipo di catasto	93	A	T=N.C.T. U=N.C.E.U.
Sezione urbana	95-97	AN	
Foglio	99-102	AN	
Particella (I parte)	104-108	AN	
Particella (II parte)	110-113	AN	
Subalterno (I parte)	115-118	AN	
Subalterno (II parte)	120-122	AN	
Tipo di denuncia di accatastamento o variazione	125	A	P=protocollo S=scheda V=variazione
Prima parte numero denuncia di accatastamento o variazione	127-135	AN	
Seconda parte numero denuncia di accatastamento o variazione	138-141	AN	
Anno denuncia di accatastamento o variazione	143-146	N	aaaa
Gruppo immobili graffati	149-150	N	va indicato lo stesso progressivo per gli immobili graffati tra loro
Fondo dominante o servente	152	A	D=dominante S=servente
Superficie in ettari	154-158	N	
Superficie in are	160-164	N	
Superficie in centiare	166-170	N	
Superficie in metri quadrati (parte intera)	172-175	N	
Superficie in metri quadrati (parte decimale)	176-177	N	
Numero vani (parte intera)	179-181	N	
Numero vani (parte decimale)	182	N	
Metri cubi (parte intera)	184-187	N	
Metri cubi (parte decimale)	188-189	N	
Natura	191-193	AN	
Indirizzo	195-228	AN	
Capitale (solo per annotazioni - parte intera - in euro)	**230-240**	**N**	
Capitale (solo per annotazioni - parte decimale - in euro)	**241-242**	**N**	
Ipoteca (solo per annotazioni - parte intera - in euro)	**244-254**	**N**	
Ipoteca (solo per annotazioni - parte decimale - in euro)	**255-256**	**N**	
Numero civico	258-263	AN	
Lotto	265-266	AN	
Edificio	268-269	AN	
Scala	271-272	AN	
Interno	274-276	AN	
Piano	278-281	AN	

I successivi campi relativi ai dati precedenti dell'immobile (primo, secondo e terzo estremo precedente) non subiscono alcuna variazione.

01A13606

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 26 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro di Venezia nella giornata del 9 novembre 2001;

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia nella giornata del 9 novembre 2001.

Motivazioni

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito dell'adesione del personale allo sciopero indetto per l'intera giornata del 9 novembre 2001 dalle organizzazioni sindacali CUB-USI-AIT l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico dalle ore 8 alle ore 12; pertanto, la procura generale della Repubblica di Venezia con nota del 9 novembre 2001 ha proposto l'emanazione del relativo decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento della Imposta provinciale di trascrizione, dandone comunicazione a questa direzione in data 9 novembre 2001 con la nota protocollo n. 2392/2001 Segr.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Venezia, 26 novembre 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A13591

DECRETO 26 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Schio.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Schio e dell'ufficio del registro di Schio nei giorni 26 - 27 e 28 novembre 2001;

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Schio e dell'ufficio del registro di Schio nei giorni 26 - 27 e 28 novembre 2001.

Motivazioni

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla esigenza di assicurare il compimento delle operazioni di trasloco e di consegna di atti e beni materiali appartenenti all'ufficio delle imposte dirette ed all'ufficio del registro di Schio, in considerazione dell'attivazione dell'ufficio locale di Schio a decorrere dal 29 novembre 2001, così come disposto dal direttore generale della agenzia delle entrate con il provvedimento protocollo n. 199250 in data 14 novembre 2001.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 11; articolo 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Venezia, 26 novembre 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A13590

DECRETO 26 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Belluno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento citate in nota.

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Belluno in data 9 novembre 2001;

1.1 È accertato irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Belluno nel giorno 9 novembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della compatta adesione del personale allo sciopero indetto per il giorno 9 novembre 2001 dalle organizzazioni sindacali CGIL/FP-CISL/FPS-UIL/PA per numero 3 ore al termine di ciascun turno di lavoro, che ha causato la totale mancanza degli addetti al front-office ed agli sportelli di informazioni, l'ufficio, giusta comunicazione fornita dal direttore con la nota protocollo n. 26325/2001 in data 9 novembre stesso, è rimasto chiuso al pubblico dalle ore 10,30.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 novembre 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A13608

DECRETO 30 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento citate in nota.

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro per il giorno 9 novembre 2001;

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro per il giorno 9 novembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza di uno sciopero indetto dai sindacati nazionali a cui ha aderito tutto il personale dell'ufficio provinciale A.C.I. di Catanzaro. Pertanto, la procura generale della Repubblica di Catanzaro, con provvedimento del 9 novembre 2001, ha autorizzato la chiusura dell'ufficio.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 30 novembre 2001

Il direttore regionale: SACCONE

01A13609

PREFETTURA DI TERAMO

DECRETO 15 novembre 2001.

Ricostituzione della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative per il triennio 2002-2005.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Considerato che occorre provvedere al rinnovo della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative per il triennio 2002-2005;

Ritenuto di dover pertanto stabilire la data per l'elezione dei cinque componenti effettivi e dei due supplenti, in rappresentanza delle varie categorie di cooperative in seno al ricostituendo organo collegiale;

Sentita la commissione in carica che, nella seduta del 27 agosto 2001, si è pronunciata in ordine al raggruppamento in categorie delle sezioni di cooperative iscritte nel registro prefettizio ed alla conseguente determinazione del numero dei rappresentanti che ciascuna categoria di cooperative è chiamata ad eleggere;

Visto il regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1951, n. 302, di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Viste, per quanto concerne la procedura e le modalità da seguire per l'elezione di cui trattasi, le disposizioni impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolari n. 47/2952 e n. 84/923, rispettivamente in data 31 maggio 1951 e in data 2 febbraio 1963;

Decreta:

1) La data per l'elezione di cinque componenti effettivi e dei due supplenti, in rappresentanza delle singole categorie di cooperative iscritte nel registro prefettizio, è fissata per il giorno 6 febbraio 2002.

Lo scrutinio avverrà in pubblica adunanza nei locali di questa prefettura alle ore 10 di detto giorno.

2) Ai fini di detta elezione, le cooperative iscritte nelle nove sezioni del registro prefettizio sono raggruppate nelle sottoindicate tre categorie, con attribuzione a ciascuna di esse dei rappresentanti da eleggere:

a) prima categoria, (cooperative di consumo, agricole e di pesca): un rappresentante effettivo;

b) seconda categoria, (cooperative edilizie): un rappresentante effettivo;

c) terza categoria, (cooperative di trasporto, miste, produzione e lavoro e cooperazione sociale): tre rappresentanti effettivi.

I due componenti supplenti saranno eletti cumulativamente da tutte le cooperative iscritte nel registro prefettizio.

Si dà atto che nella nona sezione (società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile) non risulta iscritta alcuna cooperativa.

3) La commissione attualmente in carica continuerà ad espletare le proprie funzioni sino all'insediamento del ricostituendo collegio.

4) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; contro di esso è ammesso ricorso al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - Roma non oltre il trentesimo giorno precedente quello delle elezioni.

Teramo, 15 novembre 2001

Il prefetto: LA ROSA

01A13513

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997 ed in particolare il comma 95 e 101 dell'art. 17;

Vista la nota del MURST n. 1663 del 13 ottobre 1999;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di quest'università;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale espresso in data 25 ottobre 2001;

Vista la nota del MIUR n. 1802 del 30 ottobre 2001;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto d'autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che il regolamento didattico non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle scuole di specializzazione dell'area medica, le relative modifiche vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 228, relativo alla scuola di specializzazione in «Audiologia», è inserito il seguente nuovo art. 229 relativo alla scuola di specializzazione «Biochimica clinica», con il conseguente scorrimento degli articoli successivi:

Art. 229.

Scuola di specializzazione in «biochimica clinica»

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari è istituita la scuola di specializzazione in biochimica clinica. La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici e laureati specialisti nell'area della medicina di laboratorio della diagnostica biochimico-clinica e di biologia molecolare clinica (generico-molecolare), fornendo qualificazione professionale specifica nei suddetti campi e competenze nell'organizzazione del laboratorio clinico e nelle sue integrazioni con la medicina clinica.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica e biologia molecolare clinica.

Sono previsti due indirizzi:

a) indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie mediche o farmaceutiche, medicina veterinaria).

4. Il corso ha durata di cinque anni.

5. La scuola ha sede amministrativa presso il Dipartimento di biochimica medica e biologia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari.

6. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è indicato nella tabella *B*.

7. La Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque specializzandi.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

a) Area propedeutica biochimica e biometria.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche, anche su testi e pubblicazioni in lingua inglese.

Settori: F01X - Statistica medica, E10X - Biofisica, E05A - Biochimica, E05B - Biochimica clinica, E04B - Biologia molecolare, L18A - Lingua e letteratura inglese (inglese scientifico).

b) Area biochimica e genetica molecolare.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori: E04B - Biologia molecolare, E05A - Biochimica, E05B - Biochimica clinica, E11X - Genetica, E13X - Biologia applicata, F03X - Genetica medica.

c) Area biochimica analitico-strumentale.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori: E05A - Biochimica, E05B - Biochimica clinica, C01A - Chimica analitica, C03X - Chimica generale ed inorganica, C05X - Chimica organica, C07X - Chimica farmaceutica.

d) Area metodologie e tecnologie di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori: E05A - Biochimica, E05B - Biochimica clinica, K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X - Bioingegneria elettronica.

e) Area diagnostica molecolare a livello genico.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori: F03X - Genetica medica, E04B - Biologia molecolare, E05A - Biochimica, E05B - Biochimica clinica, E13X - Biologia applicata, F22B - Medicina legale.

f) Area biochimica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti di farmacologia clinica e di enzimologia clinica.

Settori: E05A - Biochimica, E05B - Biochimica clinica, F04A - Patologia generale, F04B - Patologia clinica, F06A - Anatomia patologica, E07X - Farmacologia, V30B - Fisiologia degli animali domestici, F22B - Medicina legale.

g) Area della biochimica clinica speciale.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica, il monitoraggio di specifiche patologie, nonché la loro prevenzione.

Settore: E05B - Biochimica clinica.

h) Area immunologia e microbiologia diagnostiche.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali aspetti della diagnostica in campo immunopatologico, microbiologico e virologico; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto di medicina di laboratorio nel campo della medicina dei trapianti.

Settori: F05X - Microbiologia e microbiologia clinica, F04A - Patologia generale, F04B - Patologia clinica, E05B - Biochimica clinica.

i) Area ematologia, immunoematologica, endocrinologia ed oncologia di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie del sangue, delle neoplasie e delle endocrinopatie anche con riguardo alla citopatologia e citodiagnostica.

Settori: F07G - Malattie del sangue, F04C - Oncologia medica, F06A - Anatomia patologica, E05B - Biochimica clinica, F04B - Patologia clinica, F07E - Endocrinologia, F07A - Medicina interna.

l) Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria, nonché all'etica medica e alla deontologia professionale.

Settori: E05B - Biochimica clinica, F22A - Igiene generale e applicata, P02A - Economia aziendale, P02D - Organizzazione aziendale.

m) Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico).

Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale in maniera da essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrata basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori: F07A - Medicina interna, F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia, E05B - Biochimica clinica, F04B - Patologia clinica, F06A - Anatomia patologica.

n) Area chimico-analitico-strumentale (indirizzo diagnostico).

Obiettivo: lo specializzando dovrà acquisire le conoscenze fondamentali di chimico-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori: C02X - Chimica fisica, C03X - Chimica generale e inorganica, E05A - Biochimica, E05B - Biochimica clinica, C01A - Chimica analitica, C07X - Chimica farmaceutica.

o) Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici delle patologie umane relative ad organi e sistemi dell'uomo.

Settori: E09A - Anatomia umana, E09B - Istologia, E06A - Fisiologia umana, F04A - Patologia generale, F06A - Anatomia patologica, F07A - Medicina interna.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

L'attività teorica e pratica obbligatoria per lo specializzando (per non meno di cinquemilacinquecento ore totali nei cinque anni di corso) è così ripartita:

partecipazione all'attività diagnostica di almeno mille casi clinici (indirizzo diagnostico);

attività di ambulatorio (compresi i prelievi per l'indirizzo diagnostico);

frequenza nel settore di esami urgenti;

frequenza in laboratori di grande automazione;

frequenza in laboratori di ematologia di laboratorio, inclusa la citofluorimetria, nonché la lettura al microscopio di preparati di sangue periferico e midollo osseo;

frequenza in laboratori di microscopia e citologia clinica (indirizzo diagnostico), con la lettura per entrambi gli indirizzi di sedimenti urinari e l'esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

frequenza in laboratori di proteinologia clinica;

frequenza in laboratori per la ricerca di recettori e marcatori tumorali;

frequenza in laboratori di ormonologia clinica;

frequenza in laboratori di biochimica clinica separativa (indirizzo analitico-tecnologico);

frequenza in laboratori di farmacologia clinica e tossicologica;

frequenza in laboratori di biochimica cellulare e colture cellulari;

frequenza in laboratori di biochimica, biologia molecolare, biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di microbiologia e virologia clinica;

frequenza in laboratori di grandi automazioni analitiche (gas-massa, NMR, etc.) (indirizzo analitico-tecnologico);

presentazione di almeno un seminario annuale su argomenti di medicina di laboratorio.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitico di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Il consiglio della scuola stabilisce l'ammontare delle ore di frequenza nei vari laboratori e settori sopra indicati per ciascun discente appartenente ai due indirizzi.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà inviato al MIUR e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 ottobre 2001

Il rettore: GIRONE

01A13503

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 dicembre 2001

Dollaro USA	0,9016
Yen giapponese	115,05
Corona danese	7,4475
Lira Sterlina	0,62170
Corona svedese	9,4642
Franco svizzero	1,4737
Corona islandese	93,64
Corona norvegese	8,0280
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57488
Corona ceca	32,630
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,38
Litas lituano	3,6052
Lat lettone	0,5631
Lira maltese	0,4037
Zloty polacco	3,6250
Leu romeno	28500
Tallero sloveno	219,9644
Corona slovacca	43,119
Lira turca	1291000
Dollaro australiano	1,7398
Dollaro canadese	1,4140
Dollaro di Hong Kong	7,0321
Dollaro neozelandese	2,1582
Dollaro di Singapore	1,6533
Won sudcoreano	1154,86
Rand sudafricano	11,1212

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A13796

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del CNEL - Biennio economico 2000-2001

A seguito del parere favorevole espresso in data 29 ottobre 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con il CNEL, sul testo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL relativo al personale non dirigente del CNEL nonché della certificazione della Corte dei conti, in data 22 novembre 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 4 dicembre 2001 alle ore 11,30, presso la sede dell'A.R.A.N., ha avuto luogo l'incontro tra:

l'A.RA.N., nella persona del presidente, avv. Guido Fantoni e le organizzazioni sindacali:

CGIL/FP (firmato);

CISL/FPS (firmato);

UIL/PA (firmato);

UGL/Statali ANCD (firmato);

confederazioni sindacali:

CGIL (firmato);

CISL (firmato);

UIL (firmato);

UGL (firmato).

Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale non dirigente del CNEL nel testo allegato.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale destinatario del CCNL stipulato il 14 febbraio 2001.

Art. 2.

Aumenti dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 68, comma 2 del CCNL stipulato il 14 febbraio 2001, corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell'ambito del sistema di classificazione, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nell'allegata tabella 1.

2. Gli importi degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 2.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo l'ordinamento vigente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto; agli effetti del trattamento di fine servizio, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4.

Incrementi indennità di amministrazione

1. Gli importi relativi all'indennità di amministrazione di cui all'art. 69 del CCNL 14 febbraio 2001 sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili indicati nell'allegata tabella 3.

2. Gli importi dell'indennità di amministrazione risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 4.

Art. 5.

Integrazione del Fondo unico di amministrazione

1. Le risorse del Fondo unico di cui all'art. 71 del CCNL del 14 febbraio 2001 sono incrementate delle seguenti ulteriori risorse:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2001, di un importo pari allo 0,28% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

b) di un importo pari ai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dal 1º gennaio 2000; per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo unico di amministrazione con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.

2. Il CNEL può destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità per un importo non superiore all'1% del monte salari dell'anno 1999 del personale esclusa la quota relativa alla dirigenza. Dette risorse sono utilizzabili a condizione che, in sede di contrattazione integrativa, venga verificata la sussistenza delle necessarie corrispondenti disponibilità nel bilancio.

Art. 6.

Previdenza complementare

1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 80 del CCNL stipulato il 14 febbraio 2001, le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura non inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell'accordo istitutivo del Fondo stesso.

Tabella 1 - Aumenti mensili tabellari [(1)]

Categoria/ Posizione economica	In Lire dal:		In Euro dal:	
	1.7.00	1.1.01	1.7.00	1.1.01
C3s	47.000	79.000	24,27	40,80
C3	47.000	79.000	24,27	40,80
C2	43.000	72.000	22,21	37,18
C1	39.000	66.000	20,14	34,09
B2s	36.000	60.000	18,59	30,99
B2	36.000	60.000	18,59	30,99
B1	34.000	56.000	17,56	28,92
A2s	32.000	54.000	16,53	27,89
A2	32.000	54.000	16,53	27,89
A1	30.000	51.000	15,49	26,34

[(1)] Per tredici mensilità.

Tabella 2 - Nuovi tabellari annui [(1)]

Categoria/ Posizione economica	In Lire dal:		In Euro dal:	
	1.7.00	1.1.01	1.7.00	1.1.01
C3s	28.476.000	29.424.000	14.706,63	15.196,23
C3	25.415.000	26.363.000	13.125,75	13.615,35
C2	22.191.000	23.055.000	11.460,70	11.906,91
C1	19.355.000	20.147.000	9.996,02	10.405,06
B2s	18.606.000	19.326.000	9.609,20	9.981,05
B2	16.803.000	17.523.000	8.678,03	9.049,87
B1	15.193.000	15.865.000	7.846,53	8.193,59
A2s	15.100.000	15.748.000	7.798,50	8.133,16
A2	13.903.000	14.551.000	7.180,30	7.514,96
A1	12.601.000	13.213.000	6.507,87	6.823,95

[(1)] Per dodici mensilità.

Tabella 3 - Incrementi indennità d'amministrazione [1]

Categoria/ Posizione economica	In Lire dal: 1.7.00	In Lire dal: 1.1.01	In Euro dal: 1.7.00	In Euro dal: 1.1.01
C3s	18.000	8.000	9,30	4,13
C3	18.000	8.000	9,30	4,13
C2	16.000	6.000	8,26	3,10
C1	14.000	6.000	7,23	3,10
B2s	13.000	5.000	6,71	2,58
B2	13.000	5.000	6,71	2,58
B1	11.000	5.000	5,68	2,58
A2s	10.000	5.000	5,16	2,58
A2	10.000	5.000	5,16	2,58
A1	9.000	4.000	4,65	2,07

[1] Per dodici mensilità.

Tabella 4 - Nuova indennità d'amministrazione [1]

Categoria/ Posizione economica	In Lire dal: 1.7.00	In Lire dal: 1.1.01	In Euro dal: 1.7.00	In Euro dal: 1.1.01
C3s	715.000	723.000	369,27	373,40
C3	715.000	723.000	369,27	373,40
C2	632.000	638.000	326,40	329,50
C1	588.000	594.000	303,68	306,78
B2s	506.000	511.000	261,33	263,91
B2	506.000	511.000	261,33	263,91
B1	465.000	470.000	240,15	242,73
A2s	422.000	427.000	217,94	220,53
A2	422.000	427.000	217,94	220,53
A1	420.000	424.000	216,91	218,98

[1] Per dodici mensilità.

Nota: la conversione dei valori in Euro, non indicata nel testo della ipotesi di accordo, è stata effettuata come contributo di conoscenza, applicando le prescritte regole di conversione.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si impegnano a verificare, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, la possibilità di pervenire ad una riduzione ulteriore del 5% delle risorse destinate allo straordinario, che andranno stabilmente a confluire nel Fondo unico di cui all'art. 71 del CCNL 14 febbraio 2001, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 70, comma 2 dello stesso CCNL.

Nel caso in cui tale riduzione non risulti, in tutto o in parte, compatibile con i fabbisogni organizzativi dell'Ente, il CNEL si impegna a verificare, in sede di contrattazione integrativa, la possibilità di destinare una somma corrispondente alla predetta riduzione, che confluisce nel Fondo unico quale ulteriore risorsa aggiuntiva rispetto a quelle previste dall'art. 71, comma 1, dello stesso CCNL.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti concordano nel ritenere che la disciplina prevista dall'art. 71, comma 1, lettera *e)* del CCNL del 14 febbraio 2001 ricomprende anche la casistica dei risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera *g)*, punto 20/*ter* della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).

01A13527

COMUNE DI TELVE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Telve (Trento) ha adottato il 9 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:

(Omissis);

1) di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2) di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le aree edificabili nella misura del 6 per mille;

3) di applicare l'aliquota ridotta del 4 per mille per i seguenti immobili:

abitazione principale dei soggetti residenti;

abitazioni non locate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura;

4) di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 300.000.

(Omissis).

01A13516

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Castello d'Argile (Bologna) ha adottato il 28 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:

(Omissis);

1) di stabilire per l'anno 2001 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

al 4 per mille: fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili;

al 5 per mille:

a) abitazione principale;

b) abitazione locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

d) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune, per ragioni di servizio e/o di lavoro, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

e) immobili posseduti dalle associazioni religiose;

al 5,8 per mille: terreni agricoli;

al 6,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale (fabbricati: categorie catastali A - B - C - D) e residenze secondarie;

al 7 per mille:

aree fabbricabili;

alloggio non locato;

2) di fissare la detrazione per l'abilitazione principale in L. 200.000;

3) di riconoscere ai sensi dell'art. 3 della legge n. 122 del 9 maggio 1997 la detrazione di L. 220.000 ai pensionati possessori di prima casa, compresi garage e cantina qualora accatastati a parte e solo di quella proprietà immobiliare alla data del 1º gennaio 2001 (con esclusione delle unità immobiliari di categoria A7, A8, A9) che rientrato nelle seguenti fattispecie:

a) pensionato unico componente nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo (per l'anno 2000 L. 9.380.800);

b) pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo pro-capite;

c) pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare dei quali: uno con trattamento di pensione al minimo e l'altro con trattamento superiore al minimo; in questo caso la detrazione più elevata spetta solo al pensionato con trattamento al minimo in misura proporzionale alla quota di proprietà;

d) nucleo familiare composto da pensionati o pensionato e soggetto che, a causa di difetto fisico o mentale o infermità si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;

4) di dare atto che:

il gettito dell'imposta previsto nel bilancio 2001 è superiore quanto realizzato per l'anno 2000;

che i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni di cui al sopracitato punto 1), lettere *b)*, *c)*, *d)*, dovranno presentare dichiarazione sostituiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;

che i contribuenti interessati all'elevazione della detrazione nell'abitazione principale rientranti nelle fattispecie prevista al punto 3) di cui sopra dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;

che l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

che, nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

01A13517

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651292/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.